

# PROFESSIONE GEOMETRA

## News



Informazioni e approfondimenti  
professionali a cura della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri  
e Geometri Laureati  
presso Ministero della Giustizia

Indirizzo Web :  
[www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)



*APPROFONDIMENTO:  
IL DECRETO CORRETTIVO  
DEL TESTO UNICO SICUREZZA*

N.08 | 09

**C**ari affezionati **L**ettori,

cominciate ad essere davvero tanti, e questo oltre a riempirci di orgogliosa gratificante soddisfazione ci stimola ad andare avanti continuando con un lavoro certosino che non ci risparmia nemmeno nel periodo feriale.

Eh, Sì, nostri cari, perché anche in Estate Vi è stato inviato il nostro notiziario reso sempre più interessante e gradevole alla lettura di tutti Voi, ricco di news ed inserti speciali.

I Vostri consensi che ci giungono sia con le mail che ci inviate, sia con le adesioni all'Associazione giunte numerosissime presso la nostra sede anche in questo infuocato mese di Agosto ci spronano a darvi sempre di più, affinché siate soddisfatti di un lavoro speso interamente al servizio della Categoria professionale dei Geometri, alla quale noi orgogliosamente apparteniamo, ma che nel suo svolgersi contempla anche tutte le categorie professionali che ci manifestano la loro simpatia.

Ed è per questo che l'editoriale di Agosto abbiamo inteso dedicarlo a Voi semplicemente per dirvi :

- **GRAZIE** perché ci seguite numerosi!

- **GRAZIE** per le numerose adesioni alla nostra associazione!

- **GRAZIE** per aver creduto in NOI!

Continueremo con i nostri programmi , avvalendoci anche dei Vostri consigli, per noi preziosi gioielli che ci aiutano a crescere, credendo fermamente nell'essere liberi professionisti appartenenti all'illustre **Categoria del Geometri e Geometri Laureati** e che operando nell'interesse della stessa riteniamo di offrire sostegno alle colleghe e ai colleghi, oltre a tutti coloro che pur non essendo Geometri sempre più numerosi ci seguono.

Noi della redazione di "**Professione Geometra**"

editoriale.....	Pg.2
cassa italiana geometri in aiuto ai geometri abruzzesi colpiti dal sisma.....	Pg.4
terremoto l'aquila. raccontano i colleghi che hanno risposto all'appello della nostra associazione.....	Pg.4
modifiche al regolamento della cassa previdenza e assistenza geometri.....	Pg.5
il nuovo timbro professionale del geometra e del geometra laureato.....	Pg.5
servizio gratuito di posta elettronica certificata.....	Pg.5
cassa di previdenzadichiarazione redditi professionale 2009.....	Pg.5
geometri abilitati alla certificazione energetica? risponde il consiglio nazionale.....	Pg.6
l'agenzia del territorio cambia logo.....	Pg.6
sicurezza : modifiche al d.lgs 9 aprile 2008, n. 81.....	Pg.6
comunicazione dei nominativi degli rls - diramate dall'inail le nuove istruzioni alla luce del correttivo al decreto 81/2008.....	Pg.6
nuove norme tecniche: dal ministero i chiarimenti della fine del regime transitorio.....	Pg.7
dal centro studi cni l'analisi della compatibilità tra ntc 2008 ed euro codici.....	Pg.7
miglioramento sismico per edifici di agibilità "e".....	Pg.8
nuovi controlli sulla sicurezza degli ascensori - decreto del ministero dello sviluppo economico del 23 luglio 2009.....	Pg.8
la mancata consegna dell'attestato di certificazione energetica legittima la richiesta di risoluzione del contratto e quella di risarcimento dei danni subiti.....	Pg.9
enea: l'attuale versione di docet non è utilizzabile per redigere l'attestato di certificazione energetica.....	Pg.9
la nuova procedura di calcolo e il software cened+ slittano al 26 ottobre 2009.....	Pg.9
istat : dati ambientali nelle città.....	Pg.10
protocollo kyoto: all'italia una multa da 555 milioni di euro.....	Pg.10
esigenze del territorio: la certificazione anche al ministero delle infrastrutture.....	Pg.10
con l'autocostruzione si risparmia fino al 50% sul costo della casa.....	Pg.11
progetto e cantiere nel consolidamento degli edifici storici - corso breve.....	Pg.11
legge «anticrisi» - le misure e proroghe di termini l. 102/2009, di conversione del «anticrisi» 78/2009.....	Pg.12
il decreto correttivo della manovra anticrisi decreto-legge 103/2009.....	Pg.13
detrazioni 55%. nuova procedura per la sostituzione degli impianti termici.....	Pg.14
la detrazione 55% può essere ottenuta anche per immobili non agibili, purché regolarmente accatastati e dotati di impianto di riscaldamento agenzia delle entrate - risoluzione n. 215/e del 12 agosto 2009.....	Pg.14
detrazione del 36%- gli oneri amministrativi tra le spese agevolabili - agenzia delle entrate-risoluzione n.229/E del 18 agosto 2009.....	Pg.14
rete stradale, l'espropriazione sconto registro e ipocatastali - agenzia delle entrate - risoluzione n. 243/e del 01.settembre 2009.....	Pg.15
fabbricati rurali a imponibile zero in dichiarazione di successione - agenzia delle entrate - risoluzione n. 207/e del 06 agosto 2009.....	Pg.15
scontano il bollo le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredità con beneficio di inventario rese nell'interesse dei minori e degli interdetti - agenzia delle entrate - risoluzione n. 214/e del 11 agosto 2009.....	Pg.16
rinuncia potenzialmente abusiva per l'erede universale in due tempi - agenzia delle entrate - risoluzione n. 234/e del 24 agosto 2009.....	Pg.16
contratto per persona da nominare: variazione in diminuzione dell'iva - agenzia delle entrate - risoluzione n.212/e dell'11 agosto 2009.....	Pg.17
professionisti. il credito in piedi tiene la partita ancora aperta- agenzia delle entrate - risoluzione n.232/e del 20 agosto 2009.....	Pg.17
unico 2009 rivalutazione degli immobili.....	Pg.18
rimborsi irap, in arrivo la proroga.....	Pg.18
pagamento ruoli "fuori termine" interessi di mora più leggeri - agenzia delle entrate provvedimento del 04 settembre 2009.....	Pg.18
istat - indice prezzi al consumo luglio 2009.....	Pg.18
sentenze.....	Pg.19
notizie, curiosità, suggerimenti (computer, viaggi, salute).....	Pg.27
approfondimento : <b>IL DECRETO CORRETTIVO DEL TESTO UNICO SICUREZZA</b> .....	Pg.34




**Associazione Nazionale "Donne Geometra"**

sede operativa :  
Via Barberini n. 68 – 00187 Roma  
C.f. 91113430408

Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito: [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)

## LA CASSA DI PREVIDENZA IN AIUTO DEI GEOMETRI ABRUZZESI COLPITI DAL SISMA

Stanziati dalla Cassa Italiana Geometri 237.500 euro a favore 63 Geometri abruzzesi colpiti dal sisma, offrendo così la propria solidarietà agli iscritti che nel terremoto hanno subito danni personali e professionali. Si è concluso così la procedura amministrativa che ha coinvolto il Collegio dell' Aquila, il Consiglio Nazionale e una commissione di delegati Cassa. La somma stanziata rappresenta un segno tangibile dello spirito solidaristico con cui la CIPAG svolge da anni il proprio ruolo di previdenza ed assistenza nei confronti dei Geometri liberi professionisti italiani e delle loro famiglie. Gli assegni di solidarietà della Cassa si sommano ai contributi di 50.000 Euro già erogati dal Consiglio Nazionale Geometri e dalla Cassa direttamente al Collegio dell' Aquila, ai contributi per 200.000 Euro già stanziati e da erogare tramite la Fondazione Geometri per l'organizzazione e la partecipazione ai corsi per gli interventi in zona sismica, senza dimenticare i benefici già stabiliti di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali nelle aree colpite dal sisma e la possibilità di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l' acquisto di attrezzature o al finanziamento per gli interventi sulle abitazioni e sugli studi professionali, cumulabili a quanto previsto dal Governo per gli interventi sugli edifici danneggiati dal sisma.



### TERREMOTO L'AQUILA. RACCONTANO I COLLEGHI CHE HANNO RISPOSTO ALL'APPELLO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

*“Abbiamo risposto subito all'appello dell'Associazione Nazionale “Donne Geometra” e siamo subito partiti per una settimana partecipando alle attività di valutazione dell'agibilità degli edifici in corso nelle zone colpite dal terremoto. Tanta è la solidarietà riscontrata e le emozioni che non si dimenticheranno nella vita. Una esperienza potente, vissuta minuto dopo minuto. Capire che dentro le case oramai avvolte nel silenzio e nelle quali siamo entrati, hanno lasciato la vita tante persone, fa uscire le lacrime, ma bisogna andare oltre e verificare*

*senza tregua, rispettando le regole e i tempi stabiliti. Non è stato difficile stringere la mano al sottosegretario alla Protezione civile, Guido Bertolaso, mentre era indaffarato a mettere a punto altre iniziative volte al superamento del contesto emergenziale e alla ricostruzione.*

*A fine giornata, dopo tutti i controlli consegniamo le schede al coordinamento della Protezione Civile che a sua volta prosegue l'iter previsto fino a far giungere i dati ai sindaci dei vari Comuni che ufficializzano i risultati delle verifiche effettuate. Quest'opera di verifica della stabilità e della agibilità delle strutture - proseguirà senza sosta fino all'esaurimento di tutti gli stabili sottoposti a controllo.*

*La dichiarazione di agibilità è condizione necessaria per consentire ai cittadini di rientrare nelle case dopo i provvedimenti di evacuazione firmati dai sindaci. E in tanti sono lì che osservano con gli occhi spalancati e ci ringraziano per la celerità. Una infinità di case sono agibili, però non sono abitabili: da tutte le parti manca il gas, in molte zone manca l'elettricità e in altre anche l'acqua corrente.*

*L'Aquila è una delle 22 città d'arte d'Italia, in centro ci sono immobili privati sottoposti a vincolo del Ministero dei Beni Culturali, per cui devono essere conservati e sistemati secondo criteri, e nessuno si può far carico di queste situazioni. Il G8 ha dato un po' di visibilità togliendo anche un po' di pensieri alla gente, ma una volta spenti i riflettori, è tornata la preoccupazione nella persone di non sapere quando poter riappropriarsi dei propri spazi. Nelle abitazioni ci sono ancora i panni dalla finestra come lasciati quella terribile notte, nelle tendopoli si svolge la vita quotidiana, ma nulla sarà mai come prima, neanche per noi che abbiamo dato un piccolo contributo per le verifiche. Quelle immagini resteranno per sempre scolpite nel cuore.*

*I Geometri sono stati fantastici e il coinvolgimento tra ogni volontario con le istituzioni così avvolgente da sembrare anche un po' irreali.*

*Certo è che all'Aquila abbiamo dato un po' di noi, ma è anche vero che gli aquilani ci hanno lasciato una grande ricchezza: la voglia di ricominciare con dignità oltre ogni dolore.”*

*Fulvio e Roberto*

[Gli esiti delle verifiche li trovi qui](#)

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI

Con l'approvazione ministeriale delle nuove procedure deliberate dal C.d.A. della Cassa di Previdenza Geometri, gli iscritti al solo Albo da quest'anno **NON** dovranno più rendere la dichiarazione mod. 4/03, la cui procedura informatica è stata quindi disattivata. Fino ad ora, infatti, l'iscritto per fornire la prova contraria all'esercizio della libera professione doveva sottoscrivere apposita certificazione per attestare il mancato esercizio dell'attività professionale e la mancata titolarità della Partita IVA, oltre l'invio ogni anno dell'attestazione della mancata denuncia dei redditi.

**Ora non è più necessario** inviare il modello 4/03 per la mancata denuncia dei redditi.


Inoltre la Cancellazione dalla Cassa per i geometri dipendenti è prevista :

- a) in presenza di inquadramento del ruolo professionale previsto al CCNL di attività svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro e le mansioni rientrano proprio in tale ruolo;
- b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro, nella quale venga attestato che l'attività svolta non è riconducibile a quella di geometra.

[Leggi qui la Circolare](#)

## IL NUOVO TIMBRO PROFESSIONALE DEL GEOMETRA E DEL GEOMETRA LAUREATO

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha inviato la grafica definitiva del nuovo timbro professionale, che sarà adottato dai Collegi. **I timbri professionali degli iscritti saranno tutti sostituiti.**



## SERVIZIO GRATUITO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti, hanno messo a disposizione di tutti gli iscritti, la possibilità di attivare e utilizzare **gratuitamente una casella di posta elettronica certificata ( P.E.C.)** nel pieno rispetto del decreto anti crisi D.L. 185/2008 convertito nella legge n.2 del 28.01.2009, che ne ha reso obbligatorio l'uso ai professionisti, entro un anno dall'emanazione. **Come attivarla?**

L'iscritto deve andare nel sito della cassa [cliccando qui](#), dalla sezione " **area riservata**" (in alto a sinistra), scegliere la funzione "Servizi Previdenziali On line" e cliccare poi il pulsante " **Posta Elettronica Certificata**". Verranno visualizzate le condizioni di utilizzo. Il geometra, lette le condizioni, appone un segno di spunta nella casella di accettazione e conferma, inserendo il proprio PIN (16 caratteri); il sistema della Cassa provvede alla creazione della casella di posta elettronica, comunicando all'iscritto l'indirizzo e la password di accesso (modificabile).

[Scarica la le istruzioni](#)



## DICHIARAZIONE REDDITI PROFESSIONALE 2009

**Scade il 15 settembre 2009 il termine per l'invio** telematico alla Cassa della dichiarazione dei redditi professionali, mod. 17/2009. Collegandosi al sito internet [www.cassageometri.it](http://www.cassageometri.it), sono disponibili le istruzioni per la compilazione del modello 17 *on line* e per l'eventuale autoliquidazione da effettuare. Anche nel caso in cui si è parte di una società o associazione di professionisti e similari, occorrerà inoltrare la comunicazione dei dati reddituali con la citata modalità telematica. La procedura informatica per la dichiarazione *on line*, o tramite i Collegi, è già operativa dall'8 luglio scorso. Per accedere all'area riservata del sito della Cassa Geometri ed effettuare la comunicazione *on line*, si dovranno utilizzare i codici (matricola, password e pin) che, se non posseduti dall'interessato, possono essere richiesti al **numero verde della Cassa 800 655 873** oppure via **fax al numero 06/32686464** con l'apposito modulo da scaricare dal sito. Il versamento delle eventuali autoliquidazioni in eccedenza, potrà avvenire tramite M.Av. autogenerato dal sistema, Rid o Carta Speciale Geometri con le seguenti modalità:

1. in unica soluzione entro il 15 settembre 2009;
2. rateizzazione del contributo soggettivo (previo versamento del saldo dell'intero contributo integrativo entro il 15 settembre 2009), come segue:

1. versamento della prima rata del contributo soggettivo entro il 15 dicembre 2009 (con l'aggiunta dei soli interessi al 6% su base annua);
2. versamento della seconda rata del contributo soggettivo entro il 15 febbraio 2010 (con l'aggiunta dei soli interessi al 6% su base annua). **Per adempiere all'obbligo di dichiarazione dei dati reddituali alla Cassa laddove, in situazioni eccezionali, non fosse possibile utilizzare il canale telematico, è tuttavia prevista la possibilità di scaricare dal sito internet della Cassa il modello di dichiarazione in forma cartacea da rispedire, con raccomandata semplice, entro il termine di cui sopra.** In tale ipotesi la comunicazione sarà però considerata irregolare e come tale soggetta all'applicazione della relativa sanzione. La pressoché totale informatizzazione dei servizi della Cassa Geometri, induce ad invitare tutti gli iscritti a fornire, come ha già fatto gran parte di essi, l'indirizzo e-mail, che può essere inserito, dallo stesso interessato, nella propria posizione anagrafica *on line* o, in alternativa, sul modello 17/2009 che ci si accinge ad inoltrare. In questo modo potrà essere fornita tempestiva informazione di tutti gli avvenimenti e le scadenze previdenziali che riguardano gli iscritti.

## GEOMETRI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA? RISPONDE IL CONSIGLIO NAZIONALE

Sono infiniti i dubbi che ruotano intorno alla figura che può redigere certificazione in materia energetica in edilizia; Dal Congresso nazionale degli Ingegneri è giunta la notizia che il Consiglio Nazionale ha intenzione di aprire contenziosi con le regioni che hanno già legiferato in materia di qualificazione energetica, in particolare definendo i requisiti per i soggetti esperti senza attendere le linee guida nazionali, di recente pubblicazione mediante il D.M. 26.6.2009.



Si ricorda in particolare che i requisiti richiesti ai soggetti certificatori saranno definiti a livello nazionale da ulteriore apposito decreto attuativo del D. Leg.vo 192/2005.

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati facendo seguito alle interpellanze di molti Collegi ha emanato una circolare che tratta la materia.

[Scarica il documento](#)



## L'AGENZIA DEL TERRITORIO CAMBIA LOGO

Per aumentare la forza della comunicazione l'ADT ha pensato di rinnovare il logo e l'immagine che l'ha rappresentata per oltre sette anni. Attraverso un concorso tra gli studenti dell'Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma si è arrivato a questo risultato. La scelta nasce dalla volontà di far risparmiare la P.A. e di stimolare la creatività di giovani, finora estranei a un vero caso aziendale. Il nuovo logo rappresenta l'identità dell'Agenzia: una particella di mappa catastale, l'Agenzia e la stella della Repubblica, di cui è espressione nel governo del territorio.

## SICUREZZA : MODIFICHE AL DLGS 9 APRILE 2008, N. 81

D.LGS 3 AGOSTO 2009, N. 106 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 5 AGOSTO 2009, SUPPL. ORD. N. 142

Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il **Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106** recante *"Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

**NELLA SEZIONE APPROFONDIMENTO UNO SPECIALE SUL DECRETO CORRETTIVO SICUREZZA E IL TESTO NORMATIVO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE CON TUTTI GLI ALLEGATI**



## COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI RLS - DIRAMATE DALL'INAIL LE NUOVE ISTRUZIONI ALLA LUCE DEL CORRETTIVO AL DECRETO 81/2008

Con l'emanazione del D. Leg.vo 106/09, recante disposizioni correttive ed integrative del **D. leg.vo 81/2008** in materia di sicurezza sul lavoro in vigore dal 20.08.2009 è slittata la scadenza per la comunicazione all'Inail del nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). **Lo prevedeva la comunicazione del il Ministero del Lavoro con la nota n. 13921 del 4 agosto 2009**, indirizzata all'Istituto dell'INAIL chiamata a rielaborare la scadenza per la comunicazione del nominativo

del RLS tenendo conto sia della data di entrata in vigore del correttivo sia delle modifiche apportate dallo stesso alla disposizione che disciplina l'obbligo di comunicazione in esame (*art. 18, comma 1, lettera aa*). A seguito di quanto sopra **l'INAIL ha redatto le istruzioni operative per la comunicazione dei nominativi degli Rls** - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - che i datori di lavoro devono inviare telematicamente in base al nuovo quadro normativo, introdotto dal Dlgs n. 106/2009 nell'ambito del TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs n. 81/2008). **Si ricorda che le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non sono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.** Con la **circolare 43 del 25 agosto 2009** l'Inail spiega che i datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione (in fase di prima applicazione, l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati) e che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano gli Rls. La mancata comunicazione del RLS comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da un minimo di **Euro 50,00** ad un massimo **Euro 300,00**, come previsto dall'art. 32 del dlgs. n. 106/09. L'Istituto assicurativo informa, inoltre, che è stata adeguata la procedura online accessibile dal sito attraverso "**Punto Cliente**" per la segnalazione "in via informatica" secondo le nuove disposizioni. Qualora si presentassero problemi tecnici del sistema informatico, la comunicazione potrà essere inoltrata eccezionalmente al fax n. 800657657, utilizzando il modello appositamente predisposto e scaricabile dal portale dell'Istituto. [CLICCA QUI PER SCARICARE LA CIRCOLARE](#)

## **NUOVE NORME TECNICHE: DAL MINISTERO I CHIARIMENTI DELLA FINE DEL REGIME TRANSITORIO**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009 è stata pubblicata la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 5 agosto 2009 che fornisce i chiarimenti sulla fine del regime transitorio per l'applicazione del D.M. 14 gennaio 2008. Il Regime transitorio, durante il quale era possibile l'applicazione delle norme tecniche previgenti, è cessato il 1° luglio 2009 in base alle disposizioni della Legge 24 giugno 2009, n. 77, conversione del Decreto Legge per l'emergenza in Abruzzo (D.L. 28 aprile 2009, n. 39).

**Per i lavori pubblici, si desume dalla circolare, è consentita l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento.** Per quanto riguarda le opere private, invece, l'applicazione della nuova normativa tecnica è obbligatoria per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Ciò evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione. La circolare contiene anche alcuni chiarimenti circa l'utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.

[CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO DELLA CIRCOLARE](#)

## **DAL CENTRO STUDI CNI L'ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ TRA NTC 2008 ED EUROCODICI**

Le **Norme tecniche per le costruzioni** sono attualmente disciplinate dal D.M. 14 gennaio 2008, la cui entrata in vigore è stata anticipata dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2009 per effetto della legge di conversione del D.L. n. 39/2009. La legge di conversione, approvata dalla Camera dei Deputati in data 23 giugno 2009, ha così inserito l'art. 1-bis che ha anticipato di un anno l'entrata in vigore delle norme approvate con il citato D.M. 14 gennaio 2008. Con l'entrata in vigore in via esclusiva del D.M. 14 gennaio 2008 il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ritenuto opportuno effettuare alcune considerazioni sulla compatibilità tra la nuova normativa nazionale e gli Euro codici strutturali.

La Nota elaborata dal CNI analizza la compatibilità delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e quelle riportate negli Eurocodici, sia nel settore privato che in quello dei lavori pubblici. Nel primo è il decreto ad avere la preminenza, salva la possibilità di applicare gli Eurocodici, in quanto compatibili; nel secondo, viceversa, la preminenza spetta agli Eurocodici (in particolare per gli incarichi svolti in altro Stato membro), fatta salva la possibilità di applicare il Decreto in quanto conforme per legge agli stessi. [CLICCA QUI PER SCARICARE LA PUBBLICAZIONE DEL C.N.I.](#)



## MIGLIORAMENTO SISMICO PER EDIFICI DI AGIBILITÀ "E"

Sono stati firmati il 26 agosto dal Commissario delegato gli indirizzi per l'esecuzione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3790 del 17 luglio, che riguardano la riparazione con miglioramento sismico degli edifici con esito di agibilità "E". Gli indirizzi in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale chiariscono e specificano gli aspetti tecnici del progetto e dell'esecuzione degli interventi, e sono essenzialmente dedicati ai progettisti.

**Gli amministratori di condominio.** Gli indirizzi chiariscono anche il ruolo degli amministratori o rappresentanti di condominio rispetto agli interventi sulle parti comuni e, in particolare, su tutta la struttura, ferma restando la possibilità per ogni proprietario di poter riparare i danni alle parti non strutturali e agli impianti interni al proprio appartamento. È importante che tutti gli interventi, sia sulle parti comuni che sui singoli appartamenti, vengano avviati con un approccio e un progetto unitario, relativo a tutto l'immobile.

**Il rafforzamento della struttura.** Come previsto nell'ordinanza n. 3790, gli indirizzi consentono, oltre alla riparazione degli impianti danneggiati e degli elementi strutturali e non, anche il rafforzamento della struttura, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per il miglioramento sismico. L'intervento richiede una verifica complessiva della sicurezza nelle condizioni prima e dopo i lavori.

**Procedure snelle per immobili con danni non strutturali.** Se la struttura risulta solo leggermente danneggiata, pur con danni anche gravi alle parti non strutturali - ad esempio tamponature e tramezzature negli edifici -, gli indirizzi consentono di seguire una procedura più snella, analoga a quella stabilita per gli edifici con esito di agibilità B o C, come previsto nell'ordinanza 3779. È possibile, cioè, fare un progetto limitato al rafforzamento locale di singoli elementi o parti strutturali, eseguire calcoli semplificati, non fare il collaudo statico e, quindi, ridurre i tempi della progettazione.

Gli edifici di tipo E sono circa 15.000, di cui 5.500 circa il 35% non hanno subito gravi danni alle strutture e quindi potrebbero fruire della procedura più snelle per eseguire più rapidamente i lavori e riacquisire l'agibilità.

**Le linee guida.** Per agevolare la progettazione e l'applicazione degli interventi di rafforzamento sismico e di stabilizzazione delle parti non strutturali pericolose, il Dipartimento della Protezione Civile, insieme al Consorzio ReLUI, Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, sta mettendo a punto delle linee guida per la progettazione che contengono una serie di indicazioni progettuali e di esempi innovativi. Alcuni di questi interventi sono già stati applicati per il rafforzamento degli edifici scolastici in corso di completamento nella Provincia dell'Aquila.

[SCARICA GLI INDIRIZZI PER GLI IMMOBILI DI TIPO E](#)  
[SCARICA LA SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'INTERVENTO](#)  
[SCARICA LA BOZZA DI AGOSTO DELLE LINEE GUIDA PROTEZIONE CIVILE](#)

## NUOVI CONTROLLI SULLA SICUREZZA DEGLI ASCENSORI

È in vigore dal 1° settembre il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 23 luglio 2009 (pubblicato sulla GU del 17 agosto 2009 n. 189) sulla sicurezza degli ascensori. Il provvedimento dispone l'adozione di misure intese al graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio negli edifici e nelle costruzioni prima del 1999. In particolare, l'articolo 1 del decreto prevede l'obbligo per il proprietario dell'immobile, o il suo legale rappresentante (nei condomini l'obbligo grava sull'amministratore), di concordare con l'Organismo notificato/la ASL/l'ispettorato del lavoro che ha in affidamento l'ascensore, una verifica straordinaria dell'impianto al fine di identificare gli interventi correttivi da apportare per migliorarne la sicurezza. Per tale verifica si deve far riferimento alle norme di buona tecnica più recenti, ossia le norme pubblicate dall'UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80). Le verifiche straordinarie devono essere effettuate, in relazione alla data di installazione degli impianti, entro i seguenti termini perentori:

- **due anni** dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 15/11/1964;
- **tre anni** dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 24/10/1979;
- **quattro anni** dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 9/04/1991;
- **cinque anni** dalla data di entrata in vigore del decreto per gli ascensori installati prima del 24/06/1999.

Il proprietario o legale rappresentante ha la responsabilità della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento entro i termini previsti. In caso di non ottemperanza, l'impianto non può essere mantenuto in esercizio (art. 5). L'Ente incaricato delle verifiche periodiche ha la responsabilità di accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento (art. 4) e di procedere all'emissione di verbale con esito negativo in caso contrario. (Fonte: il Sole 24 Ore)

[CLICCA QUI PER SCARICARE IL DECRETO](#)



## LA MANCATA CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA LEGITTIMA LA RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E QUELLA DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI

Com'è ormai noto il 1° luglio è scattato l'obbligo per i venditori di immobili di consegnare ai compratori al momento del rogito, oppure anche successivamente previo accordo tra le parti non essendo ciò previsto legislativamente a pena di nullità del contratto di vendita, l'attestato di certificazione energetica (ACE) dell'immobile compravenduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del d.lgs. n.192/2005, come successivamente modificato dal d.lgs. n.112 del 2008.

Detto certificato va ad ampliare il novero dei documenti (permesso di costruire, certificato di abitabilità), relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta che, ai sensi dell'art. 1477 cod. civ., il venditore deve consegnare al compratore. Pertanto, la mancata consegna dell'ACE, se è vero che non rende la vendita invalida,legittima tuttavia l'acquirente a domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1477-1453-1455 cod. civ., in quanto è interesse del compratore acquisire la proprietà di un bene conforme alla normativa vigente anche in materia di efficienza energetica, per i rilevanti risvolti fiscali (oltre che in materia di urbanistica/edilizia su cui si concentra in particolare l'attenzione dell'acquirente, nonché del notaio rogante per i connessi profili di responsabilità civile professionale), con conseguente diritto dell'acquirente alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali, costituiti in linea teorica dall'interesse negativo (danno emergente: spese e perdite connesse strettamente con le trattative, ad es. spese di viaggio e di corrispondenza; lucro cessante: vantaggio che l'acquirente avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni) e dall'interesse positivo (vantaggi che si sarebbero conseguiti e danni che si sarebbero evitati qualora non fosse stato posto in essere dalla controparte l'evento impeditivo del rapporto) che non patrimoniali (moralì, per la sofferenza contingente patita) eventualmente subiti. La risarcibilità delle voci di danno descritte dovrà essere naturalmente valutata con riferimento al singolo caso concreto.

Altro profilo di rischio per il venditore è costituito dall'eventualità che nella prassi venga accolta un'interpretazione estensiva dell'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 192 del 2005, tale da ricomprendere anche costui, oltre al costruttore dell'immobile, tra i soggetti passivi della sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro, derivante dalla mancata consegna al proprio avente causa (proprietario secondo il dato letterale ed acquirente secondo l'interpretazione estensiva) dell'originale della certificazione energetica.

## ENEA: L'ATTUALE VERSIONE DI DOCET NON È UTILIZZABILE PER REDIGERE L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Con il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture) del 26/06/09 sono state approvate le **Linee guida nazionali** per la **certificazione energetica degli edifici** che prevedono la possibilità di utilizzare il software Docet (realizzato da ENEA/CNR) per la certificazione energetica in alcuni casi semplici (immobili a destinazione esclusivamente residenziale di piccola superficie).

A tal fine, il software CNR/ENEA deve garantire risultati analoghi alla norma UNI TS 11300 o riferiti ai parametri nazionali con uno scostamento del +/- 5%.

Tale garanzia deve essere fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3 (cioè per la metodologia semplificata) dello stesso decreto 26/06/2009.

Tale verifica non è stata effettuata sul software oggi disponibile on line (DOCET v. 1.07.10.18).

"Pertanto, in attesa di un prossimo aggiornamento" - si afferma nella faq n. 50 sul sito dell'Enea (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>) - "si ritiene che l'attuale versione (1.07.10.18) di Docet non sia idonea alla redazione della certificazione energetica, così come prevista dal DM 26/6/09"

[Clicca qui per scaricare il testo delle faq ENEA](#)

## LA NUOVA PROCEDURA DI CALCOLO E IL SOFTWARE CENED+ SLITTANO AL 26 OTTOBRE 2009

Per limitare i disagi causati dal periodo estivo e consentire un tempo di apprendimento più lungo ai professionisti **Regione Lombardia** ha deciso di differire al 26 ottobre 2009 il termine per l'entrata in vigore della procedura di calcolo definita con la DDG n.5796 dell'11 giugno 2009 e del software Cened+.

[Clicca qui per scaricare il decreto di differimento dei termini](#)




### ISTAT : DATI AMBIENTALI NELLE CITTÀ'

L'Istat presenta i risultati della rilevazione "Dati ambientali nelle città" che, oltre agli Uffici di statistica comunali, ha coinvolto altri organismi operanti sul territorio comunale. Gli indicatori ambientali urbani, relativi ai 111 comuni capoluogo di provincia analizzati, sono disponibili in serie storica dal 2000 al 2008.

Sono disponibili per il download le note metodologiche e un set di tavole organizzate secondo i temi affrontati: acqua, aria, energia, popolazione, rifiuti, rumore, trasporti e verde urbano. Nel 2008 gli indicatori evidenziano sensibili miglioramenti rispetto all'anno

precedente: si contrae la raccolta di rifiuti urbani (-1,1%), aumentano i rifiuti raccolti in modo differenziato (+3,0 punti percentuali) e la domanda di trasporto pubblico (+2,2%), si riduce il consumo d'acqua per uso domestico (-1,9%) e migliora la qualità dell'aria, malgrado il numero di giorni di superamento del livello di PM10 sia ancora elevato rispetto a quello previsto dalla normativa vigente. Di contro, cresce il numero di motocicli per mille abitanti (+3,7%), il consumo di energia elettrica per uso domestico (+0,7%) e il consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento (+7,7%).

**Scarica: il testo integrale delle ricerche e le tavole**



### PROTOCOLLO KYOTO: ALL'ITALIA UNA MULTA DA 555 MILIONI DI EURO

Una multa salata pari a 555 milioni di euro: ecco cosa spetta all'Italia a causa della mancata applicazione degli interventi per la riduzione delle emissioni di CO2 come conseguenza degli accordi relativi al Protocollo di Kyoto. Multa che potrebbe salire a 840 milioni di euro se i livelli delle emissioni, entro il 2012, continueranno a essere sforate. Il tentativo italiano di negoziare

le quote di emissioni del pacchetto clima 20-20-20, hanno condotto solo ad un laconico "vedremo" da parte del Presidente Sarkozy e un rimando a dicembre a Copenaghen alla conferenza sul clima. Intanto le multe sono state comminate e all'Italia non resta che pagarle. Le associazioni dei consumatori hanno già fatti i conti: a ogni italiano spetterà una quota pari a circa 40 euro.

Per lavorare nel fotovoltaico : [http://www.puntofotovoltaico.it/modules/laiae/?form\\_id=1](http://www.puntofotovoltaico.it/modules/laiae/?form_id=1)

### ESIGENZE DEL TERRITORIO: LA CERTIFICAZIONE ANCHE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

[DPCM DEL 16 LUGLIO 2009 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.191 DEL 19 AGOSTO 2009](#)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 191 - serie gen. del 19 agosto 2009 il Piano nazionale di edilizia abitativa, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009. Il Piano, articolato in sei linee di intervento, mira alla creazione di un sistema nazionale integrato di fondi immobiliari per la realizzazione e l'acquisizione di immobili destinati all'edilizia residenziale oltre a promuovere nuovi strumenti finanziari, a partecipazione sia pubblica che privata, per valorizzare e accrescere l'offerta degli affitti. A tal fine, il Piano impegna risorse dello Stato, delle Regioni e Province autonome, (incluse quelle derivanti dal sistema delle alienazioni) per concorrere all'incremento del patrimonio di

edilizia residenziale pubblica, anche mediante agevolazioni alle cooperative per quanto compatibili con la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (vd articolo 11). A concertare con gli Enti Locali le risposte concrete in ordine all'effettiva esigenza di abitazioni sul territorio sarà il Ministero delle Infrastrutture, che con i Comuni e le Regioni dovrà sottoscrivere Accordi di Programma al fine di concentrare gli interventi nelle aree a più alta priorità. Quanto infine ai parametri di finanziamento l'intervento dello Stato non potrà eccedere il 30% dei costi di realizzazione, acquisizione o recupero degli alloggi da immettere sul mercato delle locazioni a canone sostenibile, con applicazione - in materia di rendimento energetico nell'edilizia - delle disposizioni introdotte dal DLgs 192 del 19 agosto 2005.





## CON L'AUTOCOSTRUZIONE SI RISPARMIA FINO AL 50% SUL COSTO DELLA CASA

Esiste un modo per far la guerra ai prezzi del mattone e affrontare la crisi: si chiama **autocostruzione**. Una realtà quella della casa-fai-da-te già consolidata negli altri Stai (Germania, Svezia, Danimarca e Olanda) ma in rapida diffusione anche nel nostro Paese con l'obiettivo di risparmiare fino al 50% sul prezzo finale della casa. Come funziona? Ci si associa in cooperativa, si acquista un terreno, e poi i futuri proprietari, guidati da professionisti, imbracciano gli attrezzi del mestiere, comprano i materiali, e realizzano con il proprio lavoro le future dimore. Si tratta quindi di gruppi collettivi di costruzione che coinvolgono nel progetto i diretti destinatari del futuro immobile. Chiunque partecipi al progetto non necessita di specifiche conoscenze in quanto assistito e diretto da professionisti (architetti, geometri, tecnici), e da organismi di consulenza, cui è affidata la soluzione di tutti i problemi legali e burocratici come la certificazione degli impianti. Il vantaggio rispetto all'acquisto delle case tradizionali è che, nel caso di un'abitazione "autocostruita", l'acquisto dell'immobile può avvenire tramite pagamenti di un "mutuo agevolato" a canone sostenibile (calcolato in base al reddito), più accessibile alle proprie finanze e successivamente si può avere la facoltà di decidere se acquistare l'abitazione versando l'intera somma. In questa maniera si dà la possibilità a nuclei familiari, italiani e stranieri, di permettersi un'abitazione che non potrebbero acquistare sul mercato immobiliare a prezzi accettabili. Con l'autocostruzione si risparmia sul costo del terreno, che può avvenire con regolare bando dal Comune a un prezzo inferiore a quello di mercato; sulla manodopera, sui materiali, per gli sconti che si possono ottenere da acquisti cumulativi.

## PROGETTO E CANTIERE NEL CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI STORICI - CORSO BREVE

ASS.I.R.C.CO., Associazione Italiana Recupero e consolidamento Costruzioni, in collaborazione con il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma promuove un corso breve di 20 ore sul tema: "**Progetto e cantiere nel consolidamento degli edifici storici**".

### Argomenti:

- La lettura del quadro fessurativo negli edifici storici in muratura, con particolare riferimento agli effetti del sisma
- La fase diagnostica
- Il consolidamento degli edifici storici in muratura
- Il legno negli edifici storici: caratteristiche del materiale, comportamento meccanico, consolidamento ed esempi di verifiche numeriche
- Le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale
- Metodi e strumenti per il rilievo ed il controllo statico delle costruzioni in muratura

PROGRAMMA - formato pdf

**Modulo di adesione:** da inviare entro il 15 settembre 2009 - **Numero massimo di Partecipanti:** 40

Entro il 19 settembre 2009 verrà comunicata la conferma di iscrizione al Corso. Nel caso l'adesione sia pervenuta successivamente al raggiungimento del numero massimo, verrà programmata una terza edizione del Corso nella primavera prossima.

### Costo del Corso:

- Soci ASS.I.R.C.CO./A.I.CO. e Iscritti al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma: € 250.00;
- Non Soci ASS.I.R.C.CO. e altri professionisti: € 300.00;
- Studenti Universitari e Neo-Laureati (da gen. 2007): € 150.00

**Appuntamento:** 7 - 14 - 15 - 21 - 22 ottobre 2009 Sala delle Assemblee - Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Roma - P.le Val Fiorita, 4/F - Roma

*Le date indicate potrebbero essere suscettibili di piccole variazioni che saranno tempestivamente comunicate e comunque confermate entro i primi di settembre.*

Per informazioni: [www.assircco.it](http://www.assircco.it)



## **LEGGE «ANTICRISI» - LE MISURE E PROROGHE DI TERMINI**

Publicata sulla G.U. n. 179 del 4.8.2009 la L. 102/2009, di conversione del cosiddetto decreto-legge «anticrisi» 78/2009. Il provvedimento peraltro, prima ancora di diventare legge dello Stato, è già oggetto di un iter correttivo, iniziato con l'approvazione di un apposito ulteriore decreto-legge, contestualmente pubblicato in Gazzetta.

### **Confisca terreni lottizzati abusivamente**

Il comma 4-ter dell'art. 4 reca una norma finalizzata a fornire criteri per la stima degli immobili, ai fini della liquidazione dei dovuti risarcimenti, qualora vi sia la revoca, da parte del giudice, dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (prevista dall'art. 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001). Viene infatti previsto che, fermi restando gli effetti della revoca citata, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute:

- la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite;
- ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto, nel valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto;
- ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

### **Semplificazione in materia di contratti pubblici**

L'articolo 4-**quater** reca diverse modifiche al codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 163/2006) volte a semplificare alcune fasi delle procedure di gara e a ridurre i relativi tempi di svolgimento. Se ne segnalano alcune tra le più significative:

- con riferimento ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, è soppresso il comma 5 dell'articolo 86, il quale stabilisce che le offerte siano corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e che il bando o la lettera di invito precisino le modalità di presentazione delle giustificazioni;
- riguardo ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, l'articolo 87, il comma 1 è modificato nel senso di chiarire che le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante devono riguardare le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. Si reintroduce inoltre la previsione soppressa al precedente articolo 86, secondo la quale all'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

In pratica dalla lettura delle due modifiche sopra richiamate, emerge che la presentazione delle giustificazioni è spostata dalla fase di presentazione dell'offerta alla fase di richiesta della stazione appaltante in sede di verifica;

- all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, con riferimento ai lavori relativi a infrastrutture strategiche, i termini a disposizione delle amministrazioni per esprimere le proprie valutazioni al Ministero infrastrutture sul progetto preliminare sono ridotti da novanta a sessanta giorni e quelli a disposizione del predetto Ministero per formulare la proposta al CIPE da sessanta a quarantacinque giorni;

### **Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni**

L'art. 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali contenute nella direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, recepita nel nostro ordinamento ai sensi del D. Leg.vo 231/2002 .

E' previsto che le pubbliche amministrazioni indicate nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT adottino, entro il 31 dicembre 2009, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti. A tali misure deve essere data pubblicità nel sito internet delle amministrazioni interessate.

Allo scopo di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è inoltre prevista una specifica responsabilità di carattere disciplinare e amministrativo del funzionario delle medesime amministrazioni chiamato ad adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa.

### **Obbligo di presentazione del DURC**

L'art. 11-bis modifica in più parti il D. Leg.vo 114/1998 per quanto concerne il commercio su aree pubbliche e quello ambulante. In primo luogo si prevede che l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione decennale oppure su qualsiasi area purché in forma itinerante. Per l'autorizzazione a tale attività si prevede, con la novità introdotta dalla disposizione in esame, la presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di regolarità

Contributiva (DURC). Inoltre si prevede che la verifica della sussistenza del DURC sia compiuta entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, da parte del Comune. In secondo luogo viene prevista, tra i casi di revoca dell'autorizzazione, la mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC.

#### **Proroghe di termini vari**

Sono state sostanzialmente confermate le proroghe di termini previste dal decreto-legge.

#### **Antincendio strutture ricettive**

Il termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9.4.1994, viene prorogato al **31 dicembre 2010**. La proroga del termine si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (quindi entro il 30.8.2009), al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento ai fini dell'acquisizione del parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/1998. Viene quindi precisato che, in pendenza del termine per la presentazione del suddetto progetto di adeguamento, rimangono sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato D.M. 9.4.1994.

#### **Sfratti esecutivi**

Sospese per ulteriori sei mesi, fino al **31 dicembre 2009**, le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa, per i conduttori in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'art. 1, comma 1, della L. 9/2007

#### **Regime transitorio autorizzazione paesaggistica**

Il comma 6 dell'art. 23 proroga di ulteriori sei mesi, fino al **31 dicembre 2009**:

- il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica;
- i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione (alla data del 31 dicembre 2009);
- il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse.

## **IL DECRETO CORRETTIVO DELLA MANOVRA ANTICRISI**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 179 del 4.8.2009 il decreto-legge 103/2009, contenente le attese disposizioni correttive della cosiddetta «*manovra anticrisi*», definitivamente varata con la L. 102/2009, a sua volta pubblicata sulla stessa Gazzetta.

Il correttivo interviene sul procedimento, **disciplinato dall'art. 4 della L. 102/2009, per la realizzazione di interventi urgenti relativi alle reti di energia**. Il comma 1 del citato art. 4 prevede infatti l'individuazione di interventi relativi alla trasmissione, alla distribuzione ed alla produzione dell'energia, ritenuti urgenti perché strategici ai fini dello sviluppo socio-economico, da realizzare con mezzi e poteri straordinari e con capitali prevalentemente o interamente privati. La novità in proposito è rappresentata dal fatto che l'individuazione di detti interventi dovrà avvenire anche con l'intesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Novità anche riguardo ai poteri del Commissario straordinario, che ai sensi del comma 3 del medesimo art. 4 cura tutte le attività occorrenti per l'autorizzazione e la realizzazione degli interventi, di competenza delle pubbliche amministrazioni interessate, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 20 della L. 2/2009, a sua volta pubblicata sulla stessa Gazzetta.

La versione del provvedimento dopo le correzioni prevede che tali poteri sostitutivi possano essere esercitati dal Commissario solo con riferimento alle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario.

**[PER SCARICARE IL TESTO DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102 CLICCA QUI](#)**

**[PER SCARICARE IL TESTO DEL DECRETO LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103 CLICCA QUI](#)**

## **DETRAZIONI 55%. NUOVA PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

L'art. 31 della L. 23.7.2009, n. 139, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» (cosiddetto «*collegato energia*»), in vigore dal 15.8.2009, ha introdotto una importante norma volta a semplificare gli adempimenti burocratici per accedere allo sconto fiscale del 55% per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici

I contribuenti che hanno ultimato i lavori per la sostituzione dell'impianto termico dopo il 15 agosto 2009 sono tenuti a presentare all'ENEA solo la scheda informativa (Allegato E). L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore da 15 agosto, ha abolito l'obbligo di produrre l'Attestato di Qualificazione Energetica (Allegato A) per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici.

Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico, su quali debbano essere i documenti da presentare. L'Enea precisa che "coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15 agosto 2009 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15 agosto 2009 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E". L'allegato E va inviato attraverso il sito <http://finanziaria2009.acs.enea.it>. Qualora questo non sia stato ancora aggiornato per l'invio del solo Allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, l'invio può essere effettuato tramite raccomandata.



## **LA DETRAZIONE 55% PUÒ ESSERE OTTENUTA ANCHE PER IMMOBILI NON AGIBILI, PURCHÉ REGOLARMENTE ACCATASTATI E DOTATI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 215/E DEL 12 AGOSTO 2009**

La detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico può essere riconosciuta ai contribuenti che ristrutturano un immobile dichiarato inagibile, a condizione che lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di riscaldamento. Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui potenza nominale raggiunga almeno 15kW.

Queste, in sintesi, le affermazioni dell'Agenzia delle Entrate contenute nella Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009. La Risoluzione contiene la risposta ad un interpello presentato da un contribuente proprietario di un immobile dichiarato inagibile a seguito del sisma del 1997. L'immobile in questione è regolarmente accatastato, classificato come "unità collabente", in regola con i pagamenti ICI (fino alla dichiarazione di inagibilità) e riscaldato mediante stufe e focolari di potenza nominale superiore a 15kW. Il fatto che l'edificio sia classificato come unità collabente - secondo l'Agenzia - "non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito". Per tale fabbricato il contribuente può fruire della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico prevista dall'art. 1, commi 344-349 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

## **DETRAZIONE DEL 36%- GLI ONERI AMMINISTRATIVI TRA LE SPESE AGEVOLABILI**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N.229/E DEL 18 AGOSTO 2009**

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 229/E del 18 agosto 2009, ha chiarito che ai fini della detrazione IRPEF del 36%, anche la TOSAP rientra tra le spese agevolabili, poiché inclusa tra quelle sostenute per oneri amministrativi, direttamente collegate all'esecuzione dei lavori, nonostante il pagamento non venga effettuato tramite bonifico.

In particolare, in risposta ad un quesito, l'Amministrazione finanziaria ha ammesso le spese sostenute per oneri amministrativi, tra cui il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP), all'interno della voce "altri costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in materia", dichiarati agevolabili nella Circolare Ministeriale n.57/E del 24 febbraio 1998 e ribadita nella Circolare Ministeriale n.121/E dell'11 maggio 1998. Infine, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nonostante il pagamento della suddetta tassa venga effettuato tramite conto corrente e non con bonifico, si può accedere ugualmente alla detrazione del 36%.

In merito, nelle istruzioni del modello di dichiarazione Unico Persone Fisiche, si precisa che, in relazione alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i pagamenti effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni non è richiesta la modalità del bonifico, trattandosi di versamenti effettuati con modalità obbligate



## **RETE STRADALE, L'ESPROPRIAZIONE SCONTA REGISTRO E IPOCATASTALI** **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 243/E DEL 01 SETTEMBRE 2009**

Ai decreti di espropriazione per pubblica utilità, di trasferimento coattivo della proprietà o di cessioni volontarie di immobili a suo favore, emanati dall'Anas, non è possibile applicare il regime di esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale di cui gode lo Stato. L'azienda, infatti, è un ente dotato di propria autonomia patrimoniale, gestionale e contabile distinto dall'organismo statale.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 243/E del 1° settembre con cui l'agenzia delle Entrate risponde all'interpello presentato dall'Anas Spa, l'ente che si occupa, su concessione dello Stato, di gestione delle strade e autostrade statali e la costruzione di nuove.

## **FABBRICATI RURALI A IMPONIBILE ZERO IN DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 207/E DEL 06 AGOSTO 2009**

I dati identificativi dei fabbricati rurali iscritti con attribuzione di rendita nel Catasto dei fabbricati devono essere inseriti nella dichiarazione di successione con indicazione del corrispondente valore imponibile pari a zero.

Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 207/E del 6 agosto.

La questione, posta all'esame dell'agenzia delle Entrate, deriva dalla circostanza che, in occasione dell'istituzione del Catasto dei fabbricati (disposta dall'articolo 9 del decreto legge n. 553 del 1997 al fine di inventariare in modo completo e uniforme il patrimonio edilizio), il legislatore ha stabilito che anche i fabbricati rurali - diversamente da quanto previsto in passato - siano censiti in Catasto con attribuzione di rendita propria.

Nelle more del censimento è sorto il problema concernente l'eventuale disparità di trattamento, ai fini fiscali, derivante dal fatto che, allo stato attuale, alcune costruzioni, sono state già censite e iscritte al Catasto e, quindi, hanno una rendita catastale, mentre altre ne sono sprovviste, perché ancora non registrate.

Ciò ha comportato, per l'appunto, la necessità di chiarire che l'autonoma rendita catastale attribuita ai fabbricati rurali non rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

In particolare, nella risoluzione 207/E, l'Agenzia richiama l'attenzione sull'espressa previsione dell'articolo 9 del decreto legge n. 553/1997, ai sensi del quale l'iscrizione in Catasto dei fabbricati rurali non determina la perdita del carattere di ruralità ai fini fiscali, purché, ovviamente, continuino a sussistere tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dal medesimo articolo 9.

Di conseguenza, la previsione normativa dell'attribuzione di una rendita catastale tali

costruzioni non può considerarsi influente sui criteri di determinazione del reddito dominicale dei terreni, in base ai quali il reddito del terreno agricolo è comprensivo anche della redditività degli immobili rurali allo stesso asserviti.

La rendita catastale del fabbricato rurale assumerebbe rilevanza autonoma solo nel caso venissero a mancare i prescritti requisiti di ruralità.

Sulla base delle predette considerazioni, l'Agenzia afferma che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e della compilazione della relativa dichiarazione, la rendita dei fabbricati rurali - ove attribuita - deve considerarsi ricompresa nel reddito dominicale dei terreni agricoli ai quali detti edifici sono asserviti e non rileva, quindi, in sede di determinazione dell'imposta.

Dal punto di vista pratico, ne discende che, nel quadro B del modello 4, da utilizzare per compilare la dichiarazione di successione, deve essere indicata la rendita catastale dell'edificio (oltre a quella del terreno agricolo sul quale insiste) mentre, relativamente al fabbricato, deve essere segnalato un valore imponibile pari a zero. Nello spazio riservato alle note, inoltre va precisato, che si tratta di costruzione per la quale ricorrono le condizioni di ruralità prescritte dalla legge.

Al riguardo, l'Agenzia evidenzia che, affinché la rendita catastale dei fabbricati rurali non rilevi autonomamente, ma sia considerata ricompresa nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono, è, tuttavia, necessario che gli immobili in questione, oltre a presentare tutti i requisiti sopra descritti, risultino effettivamente asserviti e strumentali al fondo agricolo e vengano, altresì, trasferiti unitamente al fondo stesso.



## SCONTANO IL BOLLO LE DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE E DI RINUNCIA ALL'EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO RESE NELL'INTERESSE DEI MINORI E DEGLI INTERDETTI

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 214/E DEL 11 AGOSTO 2009**

È questa, in sintesi, la risposta dell'agenzia delle Entrate, formulata con la risoluzione n. 214 dell'11 agosto, al ministero della Giustizia, che ritiene, invece, tali documenti annoverabili tra quelli "antecedenti, necessari o funzionali" esclusi dall'imposta perché soggetti al "contributo unificato", previsto dall'articolo 18 del Testo unico in materia di spese di giustizia (Dpr n. 115/2002).

La risoluzione descrive nel dettaglio le ipotesi di applicazione di tale norma.

Devono, invece, scontare il tributo, secondo i funzionari del fisco, le dichiarazioni descritte nell'interpello, perché non correlate direttamente alla procedura di "tutela" (articoli 344 e seguenti del Codice civile), ma solo configurabili come funzionali all'amministrazione dei beni del tutelato. L'imposta dovuta, conclude la risoluzione, è quella stabilita dall'articolo 1 della tariffa, parte I, del Dpr 642/1972 per gli "atti rogati, ricevuti, autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali".



## RINUNCIA POTENZIALMENTE ABUSIVA PER L'EREDE UNIVERSALE IN DUE TEMPI

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 234/E DEL 24 AGOSTO 2009**

La rinuncia posta in essere dal chiamato - succeduto ex articolo 479 del codice civile nel diritto spettante al suo dante causa (trasmittente) - con il fine di acquisire un vantaggio in tema di imposte sulle successioni, ipotecarie e catastali, non potrà essere opposta all'Amministrazione finanziaria, in quanto, sulla base degli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione, si configura un "abuso del diritto". In sintesi, è quanto affermato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 234/E del 24 agosto. Nell'ambito di una successione, una delle chiamate all'eredità (le due figlie), prima di entrare in possesso dei beni ereditari, muore a distanza di poco tempo dal genitore.

L'interpellante chiede:

a) in primo luogo, di conoscere se nella dichiarazione di successione della madre possa indicarsi quale unica erede, considerato che la sorella è deceduta prima di aver accettato l'eredità della madre

b) in via subordinata - nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria intenda confermare, quale soggetto passivo di imposta, il chiamato che non ha accettato l'eredità (la sorella deceduta) - se possa essere considerata unica erede della madre nel caso in cui rinunci all'eredità della medesima, in nome e per conto della sorella deceduta, di cui è l'unica erede.

L'Agenzia, nel ripercorrere le norme di riferimento, ha ricordato, preliminarmente, che sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 28, commi 2 e 5, e 7, comma 4, del Dlgs 346/1990, soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione è il chiamato che non dia prova di aver rinunciato all'eredità. A fini tributari, lo *status* di "delato" assume caratteristiche peculiari, in quanto la delazione determina per se stessa l'acquisto dell'eredità, differenziandosi, così, dalla disciplina civilistica.

Di conseguenza, il presupposto del tributo successorio va individuato nell'apertura della successione, che coincide con la morte, a prescindere dall'accettazione formale dell'eredità.

L'interpellante sarebbe, quindi, tenuta, quindi, secondo i tecnici dell'Entrate, alla presentazione di due dichiarazioni di successioni: quella relativa alla successione del proprio genitore, indicando in essa, quali chiamati, se stessa e l'altra defunta, e quella relativa alla successione della sorella.

Con riferimento, poi, all'ulteriore quesito concernente le conseguenze fiscali dell'eventuale rinuncia all'eredità della madre, in nome e per conto della sorella, l'Agenzia ha messo in evidenza la disposizione codicistica prevista dall'articolo 479, comma 1, in base alla quale *"Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata il diritto di accettarla si trasmette agli eredi"*.

Per effetto di tale disposizione, il diritto di accettare non si estingue, quindi, per la morte del chiamato prima dell'accettazione, ma si trasmette ai suoi successori a titolo universale. Tale trasmissione determina, pertanto, il subingresso degli eredi, non soltanto nel diritto di acquistare l'eredità, ma anche nell'intera posizione giuridica del chiamato.

L'unico scopo della rinuncia sarebbe quella di acquisire un vantaggio in tema di imposte sulle successioni, ipotecarie e catastali, collegato alle differenze di aliquote e franchigie fra le devoluzioni in linea retta e quelle in linea collaterale. Pertanto, seguendo gli orientamenti più recenti della Corte di cassazione (cfr sentenza n. 30057 del 23 dicembre 2008), nel caso di specie si verificherebbe un "abuso del diritto".

Conseguentemente, ferma restando la liceità della scelta operata dall'interpellante, la rinuncia all'eredità che s'intende porre in essere, nei termini dalla stessa delineati, non potrà essere opposta all'Amministrazione finanziaria.



## CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL'IVA

### AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N.212/E DELL'11 AGOSTO 2009

Un preliminare per l'acquisto di un'abitazione, che rinvia genericamente la nomina dell'effettivo acquirente solo al momento della stipula del rogito, non può configurarsi come "contratto per persona da nominare" e, conseguentemente, il nuovo promissario acquirente, anche se in possesso dei requisiti "prima casa", non può richiedere la variazione in diminuzione dell'IVA (dal 10% al 4%) sugli acconti già versati dalla parte originaria.

Questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.212/E dell'11 agosto 2009, che, in risposta ad un'istanza di interpello, ha fornito chiarimenti sull'efficacia del "contratto per persona da nominare" riferito ad un preliminare di acquisto (da impresa costruttrice), di un'abitazione in corso di costruzione, e sul corretto trattamento, ai fini IVA, del corrispettivo di cessione. Nel caso di specie, il terzo acquirente, indicato dal contraente originario al momento della stipula del contratto definitivo, intende richiedere la variazione in diminuzione dell'IVA sugli acconti già versati dallo stipulante originario con l'aliquota del 10%[1], per applicare, anche su tali importi, quella del 4%, poiché in possesso dei requisiti per l'acquisto della "prima casa"[2]. Innanzitutto, al fine di verificare se la variazione in diminuzione dell'IVA, ai sensi dell'art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972[3], sia applicabile alla fattispecie descritta, la citata R.M. n.212/E/2009 ha richiamato la nozione di "contratto per persona da nominare" (art.1401 e ss. del codice civile[4]), la cui principale caratteristica è la facoltà della parte di nominare successivamente il soggetto che diverrà titolare dei diritti ed obblighi previsti dal contratto.

In particolare, ai sensi dell'art.1402 del codice civile, la nomina si considera efficace, tra l'altro[5], se comunicata all'altra parte entro tre giorni dalla stipula del contratto, ovvero entro un diverso termine prestabilito. Come chiarito dalla C.M. n.400649/1986, che finora era l'unico pronunciamento dell'Amministrazione sul tema, tale termine deve essere certo e definito in un determinato numero di giorni a partire dalla stipula del contratto, o a scadenza fissa, ovvero identificabile in un altro modo determinato (cfr. anche la Sentenza della Cassazione n.6952/2000). In tal caso, l'accordo ha effetto nei confronti del soggetto nominato, che si sostituisce al contraente originario, fin dal momento della stipula dell'atto. Diversamente, se la dichiarazione di nomina non viene effettuata validamente entro la scadenza stabilita, ossia se, ad esempio, il termine non è determinato con certezza[6], il contratto diviene efficace fra i contraenti originari (art.1405 codice civile). Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, richiamando quanto già precisato dalla C.M. n.400649/1986, ribadisce che:

■ il **contratto preliminare non è qualificabile** come un "contratto per persona da nominare" nell'ipotesi in cui il **terzo** acquirente venga **individuato genericamente** al **momento** della **stipula del contratto definitivo** di compravendita, visto che, in tal caso, il termine per l'esercizio della nomina appare generico ed incerto;

■ l'**accordo è efficace** fin dall'inizio **tra** le **originarie parti contraenti** (ai sensi dell'art.1405 del codice civile - cfr. anche Sentenza n.6952/2000);

■ la **nomina** del terzo **concretizza** una **cessione** del **contratto preliminare** di compravendita.

Di conseguenza, il soggetto così individuato, dal momento della nomina, subentra nel contratto come nuovo promissario acquirente dell'abitazione, acquisendo la medesima posizione giuridica del contraente originario. Pertanto, il nuovo promissario acquirente non può richiedere la variazione in diminuzione (dal 10% al 4%) dell'IVA applicata sugli acconti già versati dal primo stipulante, anche se in possesso dei requisiti "prima casa". In ogni caso, resta fermo che, nell'ipotesi in cui nel contratto preliminare la parte si riserva di nominare il terzo acquirente entro una data certa, e nel rispetto delle altre formalità richieste dalla legge, si perfeziona un "contratto per persona da nominare", ed il nuovo acquirente può effettuare, sugli acconti già versati dalla parte originaria, la variazione in diminuzione dell'IVA, ai sensi dell'art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972[7] (applicando così l'aliquota agevolata del 4% sull'intero corrispettivo d'acquisto, se in possesso dei requisiti "prima casa").



## PROFESSIONISTI. IL CREDITO IN PIEDI TIENE LA PARTITA ANCORA APERTA

### AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N.232/E DEL 20 AGOSTO 2009

La cessazione dell'attività per il professionista non può che passare per la chiusura totale di tutti i suoi rapporti giuridici pendenti. Non basta, cioè, astenersi dal porre in essere ulteriori prestazioni, essendo necessaria anche la fatturazione di tutte quelle già eseguite e non ancora monetizzate, nonché la dismissione dei beni strumentali. Allo stesso modo, nel caso resti "da riscuotere" una sola fattura attiva con Iva a esigibilità differita, l'unica strada per "chiudere la partita", prima dell'incasso, passa per il versamento dell'imposta indicata nel documento.



## UNICO 2009 : RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

Nel compilare il modello Unico 2009 si deve fare attenzione alla rivalutazione degli immobili che è stata eseguita nel 2008, seguendo le indicazioni dell'ex Dl 185/08. L'operazione ha portato ad un incremento del patrimonio netto al 31 dicembre 2008, con delle conseguenze che ora si riversano sulla compilazione dei redditi di quest'anno, in particolare per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle riserve (righe 116 e 117, quadro RF, Unico SC). Nello specifico, si dovrà fare molta attenzione al fatto che si proceda con la sola rivalutazione civilistica degli immobili oppure si proceda anche con quella fiscale. Nel primo caso, si forma un saldo attivo da qualificarsi come riserva di utili non in sospensione d'imposta (circolare 11/E/2009); nel secondo, invece, fiscalmente si avrà una riserva in sospensione d'imposta (compilazione del quadro RQ, sezione IX). I contribuenti hanno così tempo fino al prossimo 30 settembre per decidere se rivalutare gli immobili (possibilità concessa dall'articolo 15 del Decreto Legge numero 185 del 2008) e solo con la compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi, RQ, si perfezionerà l'operazione di rivalutazione.

## RIMBORSI IRAP, IN ARRIVO LA PROROGA

È in corso di predisposizione il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dispone il rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso previste dall'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 2008, attualmente fissata al 14 settembre 2009.

La proroga si rende necessaria per individuare, nel rispetto dell'attuale contesto normativo, le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all'attuale meccanismo telematico di presentazione delle istanze di rimborso, tenuto anche conto delle segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria



## PAGAMENTO RUOLI "FUORI TERMINE", INTERESSI DI MORA PIÙ LEGGERI AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO DEL 04 Settembre 2009

**Per i contribuenti in ritardo il tasso va dall'8,4% al 6,8358%. Lo stabilisce un provvedimento direttoriale**

Determinati con provvedimento direttoriale di oggi, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo che, a decorrere dal 1° ottobre 2009, sono fissati nella misura del 6,8358% annuo. La nuova disposizione alleggerisce il precedente tasso dell'8,4 %, fissato con il decreto del ministero delle Finanze del 28 luglio 2000.

Gli interessi di mora per i contribuenti ritardatari sono determinati con decreto del ministero delle Finanze, in relazione alla media dei tassi bancari attivi, secondo quanto stabilito dall'articolo 30, del Dpr 602/1973. Per l'aggiornamento è stata quindi interpellata la Banca d'Italia che ha comunicato la media del 6,8358, con riferimento all'anno 2008.

Il provvedimento direttoriale, in coerenza con quanto previsto dal decreto 165/2001, che individua le competenze per l'emanazione degli atti della pubblica amministrazione, completa il quadro della determinazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo disciplinati dal recente decreto ministeriale del 21 maggio 2009.

La riduzione degli interessi di mora sul pagamento delle cartelle in ritardo non si applica agli interessi aggiuntivi di competenza degli enti pubblici previdenziali che sono disciplinati dall'articolo 27 del Dlgs 46/99 che prevede una norma derogatoria rispetto a quella dell'articolo 30 del dpr 602/73.

## ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO LUGLIO 2009

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di luglio 2009. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di luglio 2009 sul valore di **135,3**. L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di giugno, una variazione di **+0,0%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di luglio dell'anno precedente una variazione di **-0,1%**.

**SOPRAELEVAZIONE INUTILE? NON GIUSTIFICA CHIUSURA DELLE LUCI DEL VICINO****CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.16841/2009**

La Corte di Cassazione intervenendo in materia di rapporti di vicinato e, in particolare, sul diritto di chiudere le luci in caso di costruzione in appoggio o in aderenza, ha ricordato che, secondo la normativa vigente, "il sacrificio del vicino di tenere luci nel muro è subordinato all'effettiva erezione di una costruzione in appoggio o in aderenza del muro stesso, che però apporti una concreta utilità a chi l'ha costruita: è questa la sola condizione richiesta dall'art. 904 c.c., comma 2, per sacrificare il diritto del vicino di tener le luci nel muro". Nella parte motiva della sentenza (n.16841/2009) la Corte spiega tra le altre cose che l'accertamento relativo alla qualifica di sopraelevazione di un muro di contorno è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, come tale incensurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato. Nella fattispecie, spiega la Corte, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che "l'edificazione di tale muro, costruito in aderenza della preesistente finestra lucifera, in considerazione tra l'altro della sua eccessiva altezza [...] non era giustificato ai fini della sopraelevazione dell'edificio, nè da ragioni estetiche nè da necessità tecniche o funzionali, in modo tale che la sua costruzione poteva integrare un vera e propria turbativa del possesso della luce". Sta di fatto che, continua la Corte che il giudice a quo ha correttamente rilevato come "dagli elementi probatori acquisiti, risulta che la sopraelevazione [...] ben avrebbe potuto essere realizzata senza occludere la finestra dell'attrice, ossia mediante la costruzione di un muro di delimitazione [...] di altezza inferiore alla detta finestra".

**POSIZIONE DEL FABBRICATO DIFFORME DAL PERMESSO DI COSTRUIRE****CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.26952 DEL 01 LUGLIO 2009**

la Corte di Cassazione ha affermato, ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che «in materia edilizia la localizzazione di un fabbricato in luogo diverso da quello indicato nel progetto assentito dall'autorità comunale integra la violazione dell'art. 20, lett. a), della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, atteso che ciò comporta una violazione attinente al corretto assetto del territorio». (cfr. Cassazione III, 19.9.2003, Rv. 226891). Nella fattispecie la Corte ha esaminato il caso di un fabbricato produttivo edificato in posizione traslata di circa 60 metri rispetto a quella autorizzata a causa della non funzionalità di quest'ultima alle esigenze produttive. All'uopo la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato, ribadendo il principio già espresso con la Sentenza n. 7084, Rv. 176134: «il posizionamento del fabbricato ha notevole rilevanza, poiché dalla sua collocazione in sito diverso possono tra l'altro derivare conseguenze in tema di distanze, di rispetto dei vincoli, di turbamento degli interessi dei vicini».

**SICUREZZA SUL LAVORO: IMPRENDITORE CHE RIMUOVE IRREGOLARITÀ PUÒ AVERE SCONTO DI PENA****CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.29545/2009**

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che potranno usufruire di forti sconti di pena, i vertici dell'impresa che rimuovono tempestivamente le irregolarità, anche quelle riscontrate prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro. La Corte ha infatti chiarito che "l'art. 303 d.lgs. n. 81 del 2008, applicabile in parte qua perché più favorevole all'imputato, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p., si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. Sicché sotto questo profilo (della violazione dell'art. 303 cit.) il ricorso si presenta come non manifestamente infondato e quindi inammissibile". [PER CONSULTARE IL TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA CLICCA QUI](#)

**LA PERTINENZIALITÀ AI SENSI URBANISTICI****CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA N. 30403 DEL 22 LUGLIO 2009**

La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica; deve trattarsi di un'opera preordinata a un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede

## **PA NON COMUNICA IL PRG? VALIDO ACCERTAMENTO ICI**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.15558/2009**

La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è valido l'accertamento ICI su un'area divenuta edificabile con un piano regolatore generale anche se il Comune non ha mai avvisato il contribuente, prima dell'avviso fiscale, dell'approvazione dello strumento urbanistico. Secondo la Corte, infatti, "la disposizione dell'art. 31 comma 20 della legge n. 289/2002, che impone ai comuni di dare comunicazione ai proprietari dell'attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, non è specificamente sanzionata, e la sua inosservanza non ha in alcun modo pregiudicato la difesa del contribuente in questa controversia. La spettanza delle agevolazioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 504/1992 non risulta abbia costituito motivo di ricorso e di appello avverso la sentenza di primo grado. Il ricorso, per il principio di autosufficienza, avrebbe quanto meno dovuto riportare i passi delle difese spiegate nei gradi di merito coi quali le agevolazioni erano state invocate".

## **ILLEGITTIMO L'OBBLIGO DI DOVER CEDERE ANCHE UN'AREA IN AGGIUNTA AL COSTO DELLE URBANIZZAZIONI**

**TAR TOSCANA, SENTENZA N. 1005 DELL'11 GIUGNO 2009**

Secondo i giudici del TAR Toscana (sentenza n. 1005 dell'11/6/2009) deve ritenersi illegittima la norma di un Regolamento Urbanistico comunale (nel caso di specie del Comune di Portoferraio) laddove prevede che a fronte della realizzazione di un piano di lottizzazione, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione, sia dovuta anche la cessione di un area da destinare comunque ad uso pubblico avente peraltro una superficie di non meno di 15 mila metri quadrati.

Tale previsione, infatti, secondo i giudici amministrativi, non può ritenersi supportata da adeguata e idonea motivazione giuridica, normativa e logico-motivazionale, né può valere, come giustificazione adottata dal Comune, che trattasi di garantire standard aggiuntivi oltre a quelli minimi previsti dalla legge e che in ogni caso la cessione non sarebbe stata a titolo gratuito.

Le argomentazioni difensive del Comune non hanno però convinto il TAR Toscana che ha invece sottolineato proprio la mancata chiarezza sui presupposti in base ai quali la prescrizione censurata è stata introdotta nel Regolamento Urbanistico impugnato

## **IL PREMESSO DI COSTRUIRE OCCORRE PER LE OPERE CON LE QUALI S'INTERVENGA SUL SUOLO O NEL SUOLO, INDIPENDENTEMENTE DAL MEZZO TECNICO CON CUI SIA STATA ASSICURATA LA STABILITÀ**

**CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA N. 30403 DEL 22 LUGLIO 2009**

La prescrizione dell'obbligo di munirsi della concessione edilizia a costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull'assetto del territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale. Ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1 lett. a), il premezzo di costruire occorre per "le opere di ogni genere con le quali s'intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità dal manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con l'irremovibilità della struttura e con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine a un'utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente". È irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.

*(Nel caso di specie l'imputato aveva eseguito su un edificio preesistente, senza permesso di costruire, un manufatto di circa 10 mq mobile in tubolari metallici munito di tettoia e tamponatura in pannelli in plexiglas costituente pertinenza dell'edificio principale)*

## **GODIMENTO ESCLUSIVO DI BENE COMUNE NON BASTA PER USUCAPIRE**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.17642/2009**

La Corte di Cassazione ha stabilito che nei casi in cui sussiste una situazione di comproprietà su un bene, la parte che intende chiederne l'usucapione deve dimostrare non solo di avere avuto un godimento esclusivo di detto bene ma anche che tale godimento sia stato esercitato attraverso una attività "apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui" e che pertanto il suo godimento del bene non sia la conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro comproprietario. Non sufficiente in ogni caso per usucapire il solo fatto di aver compiuto atti di gestione consentiti al singolo partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri.

## **GLI IMMOBILI ADIBITI A CAMPEGGIO NON POSSONO ESSERE EQUIPARATI AGLI ALBERGHI PER QUANTO CONCERNE LA DURATA DEI RELATIVI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 14537 DEL 22 GIUGNO 2009**

«...è principio consolidato che gli immobili adibiti a campeggio non possono essere equiparati agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che, dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2 L. 326/1968, 1 ss. L. 326/1958, 6 L. 217/1983 e succ. mod., 11 L. 135/2001, 1 ss. L. reg. lig. 11/1982, emerge con chiarezza il tratto distintivo dell'attività alberghiera rispetto a qualsiasi altra attività diretta a fornire ospitalità, consistente nell'offrire un alloggio all'ospite in una struttura propria (v. per tutte Cass. 22.6.2004 n. 11600).

Ne consegue che non può essere definita come attività alberghiera quella di colui che offre all'ospite una porzione di terreno attrezzato dove sistemare una tenda, un caravan o una roulotte, come avviene nei campeggi e nei parchi vacanze». Ne consegue che non può essere definita come attività alberghiera quella di colui che offre all'ospite una porzione di terreno attrezzato dove sistemare una tenda, un caravan o una roulotte, come avviene nei campeggi e nei parchi vacanze».



## **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA NEGATE IN CASO DI VENDITA AI FIGLI**

**COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MILANO, DECISIONE N. 118/20/09 DEL 07 APRILE 2009**

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con decisione n. 118/20/09 del 7 aprile 2009, ha respinto parzialmente il ricorso presentato da due coniugi contro un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate aveva negato loro il diritto alle agevolazioni fiscali per la prima casa, utilizzate in occasione dell'acquisto di un immobile. I due, per poter beneficiare delle dette agevolazioni, avevano venduto ai propri figli una casa di cui erano

precedentemente proprietari ad un prezzo ritenuto dai giudici tributari come inadeguato. Secondo la Commissione, l'utilizzo, da parte dei coniugi, di strumenti giuridici leciti per una causa diversa da quella per la quale gli stessi sono stati concepiti e per ottenere dei vantaggi che l'ordinamento non intendeva offrire o addirittura vietare, concretizza un abuso del diritto.

## **IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE È VINCOLANTE PER L'ACQUIRENTE ANCHE SE NON È STATO SOTTOSCRITTO O TRASCRITTO PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI, PURCHÈ SIA STATO ACCETTATO NELL'ATTO DI ACQUISTO**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 17886 DEL 31 LUGLIO 2009**

Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti, di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.

La trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari non è necessaria in quanto, salvo i casi in cui le sono attribuite particolari funzioni soltanto notiziali oppure costitutive, è destinata normalmente a risolvere i conflitti tra diritti reciprocamente incompatibili, facendo prevalere quello il cui atto di acquisto è stato inserito prioritariamente nel registro immobiliare.

Presupposto indefettibile dell'operatività dell'istituto è quindi la concorrenza di situazioni giuridiche soggettive che risultino in concreto inconciliabili, alla stregua dei titoli da cui rispettivamente derivano. Una tale situazione di conflitto non si verifica però quando una proprietà viene espressamente acquistata come limitata da altrui diritti, per i quali una precedente trascrizione non è quindi indispensabile, in quanto il bene non è stato trasferito come libero, né l'acquirente può pretendere che lo diventi a posteriori, per il meccanismo della "inopponibilità".

Per la validità dell'accettazione del regolamento contrattuale non è nemmeno necessaria, data la limitazione alle parti dell'efficacia dei contratti e stanti le prescrizioni di forma stabilite per i negozi relativi a immobili, la sottoscrizione da parte dell'acquirente del regolamento stesso e un suo atto di adesione rivolto a tutti gli altri condomini. Infatti, ai fini dell'ambulatorietà di uno ius in re aliena è sufficiente che esso sia soltanto menzionato nell'atto con cui il bene viene alienato, purché la relatio abbia caratteri di specificità e precisione tali da consentire all'acquirente di avere esatta conoscenza del diritto del terzo, da cui il bene stesso è gravato.

## **MANCATA STIPULA DEL DEFINITIVO DOPO LA SCADENZA DEL MANDATO: DIRITTO ALLA PROVVISORIE**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIV, SENTENZA N. 5348 DEL 5 MARZO 2009**

Perché sorga il diritto del mediatore al compenso, è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dallo stesso svolta per l'avvicinamento dei contraenti, purché, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti. Ne consegue che spetta al mediatore il diritto a percepire la provvigione anche se l'accordo di mediazione esclude espressamente il diritto al compenso nell'ipotesi in cui dopo la scadenza del mandato vi sia la sottoscrizione del solo preliminare di compravendita cui non faccia seguito la stipula del definitivo.

Ciò in virtù dei principi generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. In particolare la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del *neminem laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.

## **PROFESSIONISTA ESENTATO DALL'IRAP SE USA UNA STANZA NELLO STUDIO DEL PADRE**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA, SENTENZA N. 18973 DEL 31 AGOSTO 2009**

L'avvocato che usufruisce di una stanza e di un computer concessogli in comodato dal padre nell'ambito del proprio studio professionale non è tenuto a pagare l'Irap. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 18973 del 2009 che ha accolto il ricorso di un professionista umbro stabilendo che il contribuente deve pagare l'Irap quando è il responsabile dell'organizzazione e non quindi quando sia solamente inserito in strutture riferibili "ad altrui responsabilità ed interesse".

## **I LIMITI E I DIVIETI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE NON DEVONO LASCIARE ALCUN MARGINE D'INCERTEZZA SUL CONTENUTO DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 16832 DEL 20 LUGLIO 2009**

Le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, devono essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare alcun margine d'incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni. Trattandosi di materia che attiene alla compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze e non possono quindi dar luogo ad un'interpretazione estensiva delle relative norme.

## **IL SECONDO BAGNO HA CARATTERE DI ESSENZIALITÀ CHE GIUSTIFICA LA NON APPLICAZIONE IN CONDOMINIO DELLE DISTANZE EX ART. 889 CC**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 13313 DEL 9 GIUGNO 2009**

La disposizione dell'art. 889 cod. civ. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi e' applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi necessari ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene" *(Nella fattispecie, la Cassazione ha ritenuto che il rifacimento di un locale adibito a servizi igienici dia luogo a lavori essenziali ad un'adeguata vivibilità dell'appartamento secondo moderni criteri di civiltà. Altrettanto può dirsi in relazione alla creazione o alla modifica di un secondo bagno nelle moderne abitazioni di taglio medio, trattandosi di un'esigenza ormai talmente diffusa da rivestire quel carattere di essenzialità che giustifica la non applicazione - negli edifici in condominio - delle distanze di cui all'art. 889 c.c.)*

## **PROPRIETÀ INDIVIDUALE, EDIFICIO IN CONDOMINIO, CONCRETA SITUAZIONE FATTUALE**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 16829 DEL 20 LUGLIO 2009**

Il fatto che una proprietà individuale sia compresa o meno in un determinato edificio in condominio, non dipende da ciò che in proposito sia stato eventualmente convenuto nel relativo atto di acquisto, bensì deve essere correlato ad una concreta situazione fattuale, consistente nella effettiva inclusione o meno del bene in quel compendio immobiliare.

## **E' NULLA LA DELIBERA CHE RATIFICA UNA SPESA ASSOLUTAMENTE PRIVA DI INERENZA ALLA GESTIONE CONDOMINIALE**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA DEL 10 AGOSTO 2009**

Deve considerarsi nulla e quindi impugnabile in ogni tempo anche oltre il termine di cui all'articolo 1137 del codice civile, e non già semplicemente annullabile, la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, non rilevando in senso contrario che l'importo della stessa sia modesto in rapporto all'elevato numero dei condomini e alla entità complessiva del rendiconto

*(Nel caso di specie, l'amministratore aveva addebitato ai condomini le spese del suo telefono privato nonché le spese di una licenza di software acquistata in proprio)*

## **NON È ANNULLABILE LA DELIBERA CHE RIPORTA I NOMI DEI CONTRARI E DEGLI ASTENUTI E NON DEI FAVOREVOLI CHE SONO INVECE DESUMIBILI PER DIFFERENZA**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 18192 DEL 10 AGOSTO 2009**

In tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dalla legge.

## **E' POSSIBILE DELEGARE L'AMMINISTRATORE ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANCHE IN CASO DI RATIFICA DI SPESE DA LUI EFFETTUATE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA DEL 10 AGOSTO 2009**

In caso di conflitto di interessi fra un condomino ed il condominio, qualora il condomino in conflitto di interessi sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e lo abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.

*(Nel caso di specie il conflitto potenziale di interessi tra condomino rivestente la carica di amministratore e quindi di autore del rendiconto contestato, e l'ente condominiale, relativamente all'approvazione del rendiconto medesimo, era palese ai numerosi condomini che hanno delegato il predetto a partecipare in loro nome e conto alla riunione assembleare. Non rileva che, con l'approvazione del rendiconto, fossero sottoposte alla ratifica dell'assemblea anche spese, effettuate dall'amministratore, prive di formale preventiva autorizzazione, perché i condomini deleganti (al pari di tutti gli altri condomini) avevano ricevuto copia del consuntivo in questione ed erano quindi facilmente in grado di percepire la situazione di conflitto, anche, se del caso, prendendo visione presso l'amministratore stesso di tutti i documenti giustificativi delle spese esposte nel rendiconto, così pervenendo alla conclusione che, nel dare mandato all'amministratore di rappresentarli, i deleganti abbiano anche valutato il proprio interesse di componenti della collettività condominiale, ritenendolo conforme a quello portato dal delegato)*

## **L'ASSEMBLEA PUÒ APPROVARE IN CONSUNTIVO SPESE EFFETTUATE DALL'AMMINISTRATORE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SE UTILI E NON VOLUTTUARIE O GRAVOSE**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA DEL 10 AGOSTO 2009**

Riguardo alle spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni che l'amministratore abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, l'assemblea ben può riconoscerne vantaggiosa l'opera, ancorché non indifferibile ed urgente, ed approvarne la relativa spesa, purché oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria né gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini.

*(Nel caso di specie l'amministratore, senza preventiva autorizzazione, aveva effettuato spese attinenti alla manutenzione del giardino comune che non rientrano tra le innovazioni e non possono essere considerate gravose)*

## **SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO, VALIDITÀ DELLA DELIBERA, RELAZIONE TECNICA DI CONFORMITÀ**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 4216 DEL 20 FEBBRAIO 2009**

Nel caso in cui l'assemblea deliberi - a maggioranza delle quote millesimali ed in conformità agli obiettivi di risparmio energetico di cui alla legge n. 10 del 1991 -, la sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato a gasolio con autonomi impianti a gas metano, non occorre, ai fini della validità della delibera, che questa sia corredata del progetto e della relazione tecnica di conformità, poiché la legge distingue la fase deliberativa da quella attuativa, attribuendo alla prima la mera valutazione di convenienza economica della trasformazione ed alla seconda gli aspetti progettuali, ai fini della rispondenza del nuovo impianto alle prescrizioni di legge. Una volta deliberata la sostituzione, il condominio, e per esso l'amministrazione, deve provvedere a tutte le opere necessarie, tranne quelle rientranti nella disponibilità dei singoli condomini, perché questi, sia pure dissenzienti, possano provvedere ad allacciare le varie unità immobiliari al nuovo sistema di alimentazione.

## **LESIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO, REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 14455 DEL 19 GIUGNO 2009**

Ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dalla innovazione, abbia un particolare pregio artistico (cfr.: Cass. civ., sez. 2<sup>a</sup>, sent. 14 febbraio 2005, n. 27551), ne' rileva che detto decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma e' sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità.

A tali principi, condivisibili e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, si e' conformata la decisione impugnata, la quale ha sottolineato come la trasformazione dell'unico balcone esistente al piano ammezzato in un unico elemento orizzontale aveva spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, e come allo stravolgimento del decoro architettonico della facciata concorrevano sia le caratteristiche costruttive della veranda e sia il suo colore bianco brillante, contrastante con le superfici più opache dei circostanti edifici.

Rientra, invece, ad un apprezzamento di fatto del giudice non sindacabile, in quanto adeguatamente e logicamente motivato con il richiamo alla visione delle foto allegate all'elaborato del c.t.u. ed alle particolari considerazioni da questo espresse sul punto, la valutazione dell'idoneità dell'opera ad alterare significativamente il decoro architettonico, bene inteso come estetica del fabbricato, e dell'erroneità della contraria affermazione del giudice di primo grado, secondo cui la realizzazione della veranda, configurandosi come una sorta di completamento di una struttura già esistente, non aveva apportato alla facciata un sensibile mutamento.

## **I LIMITI E I DIVIETI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE NON DEVONO LASCIARE ALCUN MARGINE D'INCERTEZZA SUL CONTENUTO DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI**

**CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 16832 DEL 20 LUGLIO 2009**

Le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, devono essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare alcun margine d'incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni. Trattandosi di materia che attiene alla compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze e non possono quindi dar luogo ad un'interpretazione estensiva delle relative norme.

## **L'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO È LEGITTIMATO AD AGIRE IN GIUDIZIO PER OTTENERE LA CESSAZIONE DEGLI ABUSI POSTI IN ESSERE DA UN CONDOMINO**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 2 CIVILE, SENTENZA N. 14735 DEL 26 GIUGNO 2006**

L'amministratore del condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio (art. 1130, primo comma n. 1, cod. civ.), è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione degli abusi posti in essere da un condomino (nella specie, consistenti nell'inosservanza degli orari stabiliti per lo scuotimento dalle finestre delle tovaglie e per la battitura dei tappeti), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare e, inoltre, ha la facoltà di irrogare a detto condomino una sanzione pecuniaria, qualora ciò sia previsto dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 70 disp. att. cod. civ.

## **SE L'ASSEMBLEA È INERTE L'AMMINISTRATORE NON È RESPONSABILE DELLA ROVINA DELL'EDIFICIO**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 1 PENALE, SENTENZA N. 21401 DEL 21 MAGGIO 2009**

In caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo non può ipotizzarsi alcuna responsabilità dell'amministratore per non avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva, nella veste, le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai proprietari e a ciascun singolo condomino, indipendentemente dall'attribuibilità ai medesimi dell'origine della situazione di pericolo

## **L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NEL DISCIPLINARE L'USO DELLE COSE COMUNI NON PUÒ LIMITARE IL DIRITTO D'USO DEI CONDOMINI**

**CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE 2 CIVILE SENTENZA N. 13626 DELL'11 GIUGNO 2009**

Il potere dell'amministratore di disciplinare l'uso delle cose comuni, di cui all'articolo 1130 c.c., comma 1, n. 2, è finalizzato ad assicurare il pari uso di tutti i condomini e non può estendersi fino a negare ad uno di essi ciò che è consentito a tutti gli altri.

## **INSTALLARE L'ANTENNA TELEVISIVA SU PROPRIETÀ ALTRUI È CONSENTITO SOLO IN ALCUNI CASI**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIV., SENTENZA N. 9427 DEL 21 APRILE 2009**

In un edificio condominiale il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, poiché altrimenti il sacrificio imposto ai proprietari sarebbe ingiustificato (ex artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940, n. 554 e dell'art.231 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, ora assorbiti nel D. Lg. n. 259/2003).

Il principio espresso dalla Corte fa leva sulla ragionevole considerazione che il diritto riconosciuto all'utente incontra un limite nel divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione dell'impianto su parte del proprio immobile, laddove il condomino abbia la possibilità di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprietà personale o condominiale. Il diritto vantato dal singolo non comprende infatti la facoltà di scegliere voluttariamente il sito preferito per l'antenna, ma, come è insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitù coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni.

Questa interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1 della L.n. 554/1940, trovava riscontro nel corpo della stessa normativa, che all'articolo 2 stabiliva che le installazioni dell'utente *"non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi"*. La norma è stata ora trasfusa nell'articolo 209 codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259), rimanendo immutata: essa fa comprendere come il legislatore abbia avuto ben presente che la limitazione imposta deve essere minima; a maggior ragione non può essere pretesa da chi, con normale impiego di mezzi idonei allo scopo, può provvedervi impegnando i beni condominiali.

## **ANZIANI ABBANDONATI IN CITTÀ? PER I FIGLI SCATTANO LE MANETTE**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 31905/2009**

Sulla base di quanto emerge da una sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 31905/2009), d'ora in avanti rischia il carcere il figlio che abbandona un genitore o un coniuge anziano in città per andare in vacanza. Nel caso esaminato dalla Corte, gli Ermellini hanno evidenziato che "giusta lettera dell'art. 591 CP, la vecchiaia, al pari di altre non specificate, è intesa causa d'incapacità dell'offeso di provvedere a se stesso, alternativa all'infermità fisica o mentale della persona abbandonata. Essa implica la 'cura' della persona incapace, se non la sua 'custodia', perché le siano assicurate le misure necessarie per l'igiene propria e dell'ambiente in cui vive. Pertanto l'abbandono integra in tal caso l'estremo di condotta criminosa, da cui dipende l'evento di pericolo. Questa la premessa maggiore, risulta incensurabile la premessa minore della sentenza che, preso conto della vecchiaia e di taluna infermità, a fronte delle pessime condizioni igieniche personali ed ambientali in cui è stato ritrovato l'offeso, ha ritenuto il suo abbandono in stato di incapacità di provvedere ai propri bisogni elementari".

## **L'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO È FUGA DA RESPONSABILITÀ**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 16789/2009**

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 in relazione agli artt. 29, 3, 31 Cost., nella parte in cui "contempla il diritto all'assegno per il coniuge divorziato che non abbia mezzi adeguati". Secondo chi ha proposto la questione di legittimità "l'ordinamento imporrebbe obblighi ed oneri tra gli ex coniugi, giustificati dalla permanenza di una famiglia fondata sul matrimonio non più esistente con il divorzio; si ravviserebbe anche violazione del principio di uguaglianza, in quanto l'obbligo di versare l'assegno cessa con il passaggio a nuove nozze del beneficiario, ma non dell'obbligato, rendendo così più difficile la costituzione di un nuovo nucleo familiare". Nel dichiarare la questione manifestamente infondata la Corte ha richiamato una decisione della Consulta (la n. 23 del 1991). La Corte Costituzionale infatti "intervenne, al riguardo, rilevando che la disciplina del divorzio tende al ripristino di una situazione di uguaglianza tra i soggetti del rapporto matrimoniale, nei limiti in cui ciò è possibile dopo lo scioglimento del vincolo, dando un'ampia e sistematica tutela (più incisiva dopo la novella del 1987) al soggetto economicamente più debole con l'apprestamento di 'adeguati strumenti giuridici', ed affermando la piena conformità al dettato costituzionale della previsione di un assegno di divorzio, a garanzia della posizione del coniuge, che risulti economicamente pregiudicata dagli effetti dello scioglimento del matrimonio". Non siamo dunque di fronte ad una ultrattività del vincolo matrimoniale giacché il permanere dell'obbligo di versare l'assegno dopo la cessazione del vincolo matrimoniale si giustifica con il dovere di solidarietà post coniugale che è l'espressione "di un più generale dovere di solidarietà economico-sociale", pure sancito della Costituzione, all'art.2. Anche dopo lo scioglimento del matrimonio, si rende doverosa una forma di assistenza tra coloro che del matrimonio stesso sono stati parti, come l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell'ex coniuge privo di mezzi adeguati. Nella parte motiva della Sentenza la Corte auspica anche una integrazione legislativa che preveda l'estensione della condizione del coniuge divorziato all'ipotesi di annullamento del matrimonio, "soprattutto quando il periodo di convivenza sia stato non breve, laddove la posizione del soggetto economicamente più debole appare in tal caso inadeguata, e la richiesta di annullamento del matrimonio può talora configurarsi come una vera e propria fuga dalla responsabilità, per il soggetto che con il divorzio sarebbe obbligato al pagamento di un assegno".

## **STOP ALL'ASSEGNO DIVORZILE SE SI ARRIVA A UN LIVELLO ECONOMICO DI PARITÀ. ANCHE SE NON SI GARANTISCE TENORE DI VITA PRECEDENTE**

**CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 16800/2009**

Se è vero che generalmente il mantenimento e l'assegno divorzile vengono determinati cercando di garantire alla parte economicamente più debole la possibilità di mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio è anche vero che, in caso di separazione o di divorzio, non sempre questo risulta possibile. Può accadere infatti che garantendo a una parte il tenore di vita precedente l'altra parte si trovi ad essere estremamente penalizzata. E' necessario quindi stabilire un equilibrio e garantire un livello paritario. La sentenza preso in considerazione questa esigenza di equilibrio affermando, in materia di divorzio, che l'ex coniuge che utilizza il t.f.r. per integrare il minor reddito percepito in seguito al pensionamento non è più tenuto al versamento dell'assegno divorzile. Nel caso esaminato dalla Corte il coniuge obbligato a versare l'assegno aveva smesso di lavorare e la situazione economica e patrimoniale delle parti era arrivata a un livello di sostanziale parità. Nessuno dei due però poteva più permettersi il tenore di vita goduto durante la loro convivenza.

## **CASSAZIONE: INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA? IL VERBALE È VALIDO FINO A QUERELA DI FALSO**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 17355/2009**

Le Sezioni Unite Civili della hanno stabilito che il verbale delle infrazioni del Codice della Strada è valido fino a querela di falso. Nella parte motiva della sentenza la Corte ha affermato il seguente principio: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontariamente o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti".



## INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: MULTE PIU SALATE DOPO LE VENTIDUE

Dall' 8 agosto 2009 alcune infrazioni al Codice della Strada saranno punite più severamente se commesse tra le ore 22 e le ore 7.

E' quanto prevede il cd. Decreto Sicurezza (Legge n. 94 del 15 luglio 2009 - G.U. n. 170 del 24/7/2009 S.O. n. 129) che ha previsto l'aumento di un terzo delle sanzioni

previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (co.19 e 20) e 178 del Codice della Strada (C.d.S - D.Lgs. 285/1992).

In particolare si segnala che, con riferimento all'autotrasporto di merci, le violazioni più duramente sanzionate nelle ore notturne sono quelle relative a:

- mancata osservanza dei tempi di riposo dalla guida sia per i veicoli dotati di cronotachigrafo (art. 174 C.d.S. ) sia per quelli che ne sono sprovvisti (art.178);
- mancato o incompleto possesso della carte tachigrafiche o dei fogli di registrazione sia sul veicolo che presso l'impresa
- mancato o incompleto possesso dei documenti necessari per il trasporto

Peraltro va sottolineato che per tali violazioni anche l'impresa, da cui dipende il lavoratore risponde in solido con il conducente autore della violazione.

L'aggravante temporale sulle sanzioni riguarderà anche la violazione dei limiti di velocità nonché il mancato rispetto delle precedenza, della segnaletica stradale, della distanza di sicurezza tra veicoli.

Infine, per la guida in stato di ebbrezza ovvero di alterazione per uso di sostanza stupefacenti gli importi delle sanzioni, sempre nella fascia notturna, saranno elevati da un terzo alla metà.



## INFRAZIONI IN BICI COME IN AUTO

Hai la patente di guida, ma ti sposti anche in bicicletta? Adesso hai una ragione in più per osservare rigorosamente il codice della strada, anche quando sei sulle due ruote. Infatti, il Decreto Sicurezza, recentemente è diventato legge, oltre a istituire il patentino a punti per i motorini, equipara la guida della bici a quella di un'automobile. Così sarai soggetto al ritiro e sospensione della patente automobilistica o semplicemente la

perdita dei punti. Con il decreto Maroni, inoltre la Polizia stradale in borghese può fermarti se ti trova al cellulare. Le multe sono salatissime. Attenzione alle macchine comuni, dentro potrebbero esserci poliziotti in borghese che ti contestano immediatamente l'infrazione.

## SEMPRE PIÙ DONNE IMPRENDITRICI IN ITALIA: UNAZIENDA SU TRE È ROSA

In Italia nei primi sei mesi del 2009 sono nate circa 40 mila imprese individuali con titolare donna (39.284), circa il 30% del totale delle nuove imprese individuali iscritte, e hanno aperto perlopiù in Lombardia (12,8%), Campania (10,2%) Piemonte (8,7%) e Lazio (8,7%). E' quanto emerge da indagini condotte dall'Ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza. In Italia le imprese individuali femminili sono complessivamente 857.230 e rappresentano il 25,5% delle imprese individuali totali, con un tasso di resistenza alla crisi del 25% superiore rispetto a quelle maschili e una maggiore vivacità registrata in Calabria dove rispetto allo scorso anno sono aumentate dello 0,6%. E sebbene le imprese individuali in rosa siano più numerose in Lombardia (91.741 ovvero il 10,7%), il contributo delle donne alla piccola impresa individuale è più significativo in Molise dove le imprese individuali femminili rappresentano il 34,2% delle imprese individuali, in Basilicata il 31,6% e in Abruzzo il 30,4%. Le imprese individuali con titolare donna si concentrano nel commercio (33,4%), ma anche nell'agricoltura (28,9%) e nei servizi alla persona

(11%). Ma essere donna è una fatica e dopo la nascita del primo figlio il 10,1% delle donne lombarde ha smesso di lavorare, il 25,8% ha chiesto il part time e solo poco più della metà delle donne 52,2% ha continuato a lavorare a tempo pieno. Un difficile compromesso fra famiglia e lavoro per cui le donne guardano con favore agli asili nido aziendali: 95,6% delle donne manderebbe il figlio in un asilo nido aziendale principalmente per la comodità degli orari e degli spostamenti (67,3%), perché è un forte incentivo per il rientro dalla maternità (23,9%) e infine per l'8,8% può risultare un fattore positivo per fare carriera.



## AMBIENTE E SCUOLA: LEGALITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE

Lo scorso 29 luglio, a Palazzo Chigi, i Ministri dell'Istruzione e quello dell'Ambiente, hanno firmato la cd. 'Carta d'intenti' in materia di 'Scuola, ambiente e legalità', con lo scopo di insegnare ai giovani, all'interno delle lezioni di 'Cittadinanza e Costituzione', un maggiore rispetto per la natura e per l'ambiente. Difatti, attraverso la comprensione delle problematiche relative alle componenti naturali, paesaggistiche, culturali dell'ambiente e del territorio in cui vivono, si cercherà di aumentare la consapevolezza del rispetto per l'ambiente e per il territorio nonché la riflessione sul valore dell'aria, dell'acqua, della terra come bene comune e come diritto universale. Potranno essere messe in atto, fra l'altro: la promozione di progetti quali 'La scuola adotta un parco / il mare / la montagna...', in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e la Guardia Costiera; la creazione di reti di 'Volontari per l'ambiente', con il coinvolgimento di genitori, studenti e docenti per la tutela del patrimonio ambientale. Saranno banditi: un concorso, rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, 'Le cose cambiano se...', per promuovere piccoli gesti quotidiani che aiutino a tutelare l'ambiente e il paesaggio; un concorso, rivolto alle scuole secondarie di I e II grado, 'Scuola, Ambiente e Legalità', per la miglior campagna di comunicazione su temi quali il riciclo dei rifiuti, il consumo sostenibile e la lotta all'ecomafia, da diffondere in tutte le scuole e nelle principali testate giornalistiche e canali televisivi; un concorso rivolto a tutte le scuole per realizzare esperienze educative e didattiche su tali temi.

## VACANZA ROVINATA: VA RISARCITO DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Agosto è il tempo della vacanze per la maggior parte degli italiani ma qualche volta quello che dovrebbe essere per noi un momento di relax può trasformarsi in uno stress a causa di ritardi, truffe o disavventure di vario genere. Per questo, molti studi legali hanno messo a disposizione nei propri siti web indicazioni su cosa fare per far valere i propri diritti. Il danno da vacanza rovinata è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 111/95 che ha recepito una direttiva comunitaria (90/314/CEE) e consiste nel pregiudizio subito per non aver potuto godere dei benefici di una vacanza per disagi e disservizi oppure per la cancellazione della stessa. Questo decreto è stato poi abrogato dal [Codice del Consumo](#) (d.lgs. 206/2005) e le sue disposizioni sono in esso confluite. Dottrina e giurisprudenza riconoscono pacificamente che il danno risarcibile è patrimoniale e non patrimoniale e che anche il danno derivato dallo stress o dalla delusione di non aver potuto godere della propria vacanza va risarcito. Dobbiamo considerare che questo danno ha natura contrattuale perché trova fondamento in un contratto con l'agenzia di viaggi o con il tour operator. Ma come quantificare il danno da vacanza rovinata? Il risarcimento da richiedere deve dunque comprendere innanzitutto il pregiudizio economico che può coincidere con il prezzo pagato per il viaggio (nel caso di mancato godimento del soggiorno), oppure consistere in una riduzione del prezzo pagato (in caso di vacanza rovinata da disservizi, contrattempi o disagi). L'altra voce di danno riguarda invece aspetti non patrimoniali che risultano di più difficile quantificazione dovendosi valutare lo stress e la delusione subiti per il mancato godimento



della vacanza. Si tratta dunque di una valutazione rimessa al libero apprezzamento del giudice. Quanto alla giurisprudenza vale la pena segnalare alcune sentenze in tema di vacanza rovinata:

Cassazione 10651/2009: *Spetta al cliente il risarcimento del danno nel caso in cui la vacanza sia stata compromessa dall'impraticabilità del mare per tutta la durata del soggiorno, quando il tour operator non sia stato in grado di fornire servizi alternativi per una prosecuzione della villeggiatura ovvero di rimborsare parzialmente il prezzo del pacchetto, anche se il cliente stesso, nel corso del soggiorno, non si sia mai lamentato con la direzione del villaggio. La fruizione del mare e della spiaggia, anche se non costituisce un servizio turistico in senso*

*stretto, rappresenta il presupposto di utilità del pacchetto e parte essenziale della prestazione turistica.*

Cassazione 3462/2007: *Può essere condannato al risarcimento danni per vacanza rovinata la compagnia di viaggi che non abbia tenuto conto delle previsioni meteorologiche avverse e che non si sia accordata con un'altra società di navigazione (dotata, questa sì, di mezzi in grado di affrontare il mare grosso), che avrebbe consentito il rientro tempestivo sul continente ed evitato così ai viaggiatori una notte all'addiaccio.*

Tribunale di Bologna (7 giugno 2007): *Il danno da vacanza rovinata consiste in un pregiudizio al benessere psicologico che ogni persona ricerca nell'intraprendere un periodo di vacanza, pregiudizio che si aggiunge ai patimenti direttamente legati all'infortunio subito e che ha impedito all'attrice di conseguire quegli obiettivi di svago e riposo che si era prefissata al momento dell'acquisto del pacchetto turistico. Tale danno, secondo il Tribunale di Bologna si sostanzierebbe nella mancata acquisizione degli effetti di qualità della vita che avrebbe dovuto apportare la vacanza.*



## “CERSAIE” SALONE INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA PER L'ARCHITETTURA E DELL'ARREDO BAGNO

La ventisettesima edizione di Cersaie avrà luogo a Bologna dal 29 settembre al 3 ottobre 2009. Il Salone Internazionale della Ceramica per l'edilizia e dell'Arredo bagno si rinnova

ogni anno quale appuntamento irrinunciabile per tutti gli operatori del settore che desiderino conoscere o presentare nuove soluzioni estetiche e tecnologiche, che desiderino incontrarsi e confrontarsi sulle tendenze emergenti nel design e nell'architettura. Le due sezioni espositive Ceramica ed Arredo bagno rappresentano i punti cardine del Cersaie, attorno ai quali ruotano una serie di iniziative volte alla sperimentazione e alla ricerca di soluzioni innovative sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista qualitativo.

I settori Merceologici della Fiera:

**Piastrelle di ceramica:** bicottura, clinker, cotto, gres porcellanato, gres rosso, monocottura chiara, monocottura rossa, mosaico ceramico, battiscopa, listelli, tozzetti, altri pezzi speciali, frangisole e grigliati in ceramica, pezzi speciali per piscine, tegole ceramicate, pareti ventilate, pavimenti sopraelevati;

**Apparecchiature igienico-sanitarie:** apparecchi igienico-sanitari, cabine doccia, vasche da bagno e idromassaggio, rubinetteria sanitaria, termoarredo, saune;

**Arredamenti per ambiente bagno:** complementi ed oggettistica per il bagno, mobili per bagno, specchi e specchiere, tende, tappeti e coordinati in genere, lavelli, top di marmo, pietre naturali e composite;

**Arredoceramica e caminetti:** caminetti per interni, stufe in ceramica, cucine piastrellate;

**Materie prime, attrezzature per prodotti ceramici:** supporto (biscotto), coloranti, smalti e fondenti, prodotti per serigrafia, decalcomanie, attrezzature e materiali per la posa e l'esposizione di prodotti ceramici, macchine ed attrezzi, adesivi, impermeabilizzanti e sigillanti, prodotti per finiture e per il trattamento delle superfici, mobili espositori, espositori per campionari, arredi per sale mostra;

**Attività di servizi:** editoria tecnica, spedizionieri, associazioni, centri di ricerca e di informazione, servizi alle imprese.

Ogni informazione su sito <http://www.cersaie.it/>

## PIETRA E TECNOLOGIE PROTAGONISTE A “MARMOMACC 2009”

Giunta alla 44<sup>a</sup> edizione, la **Mostra Internazionale di Pietre, Design e Tecnologie**, in programma da mercoledì 30 settembre a sabato 3 ottobre 2009 presso Verona Fiere, si



presenta ancora una volta come la manifestazione leader per sostenere il sistema marmo sul mercato mondiale, allo scopo di promuovere lo sviluppo del prodotto e delle tecnologie e diventare un laboratorio culturale sempre più qualificato delle tendenze nel mondo delle costruzioni e del design litico. Marmomacc è l'appuntamento irrinunciabile per gli operatori del settore marmo lapideo, dai macchinari ai prodotti strumentali, dai blocchi alle lavorazioni più complesse, per i professionisti del settore costruzioni e contract, oltre che per designer e i decision makers che vogliono affermarsi in un contesto sempre più specializzato e competitivo. Una grande vetrina nella quale è possibile ammirare il meglio della tradizione e dell'innovazione produttiva nazionale e internazionale, le opere realizzate nel mondo, le molteplici iniziative per far conoscere le peculiarità e la ricchezza del marmo nonché le potenzialità espressive dell'uso dei materiali lapidei nell'architettura e nel design. Anche per questa edizione la manifestazione prosegue il suo impegno con la promozione di corsi di **formazione continua, seminari tecnici**. Il design e la tecnologia si danno appuntamento a Marmomacc, che si propone sempre più come punto di incontro fondamentale per comprendere l'evoluzione le tendenze più attuali del settore della pietra e del design.

Ogni informazione su sito <http://www.marmomacc.it/it/index.asp>

## “SMITA LA SPEZIA 2009” IL SALONE DEL MERCATO IMMOBILIARE

Si terrà dal 18 al 20 settembre “Smita La Spezia 2009” Salone del mercato immobiliare, territorio e ambiente. La rassegna, attraverso una massiccia presenza delle agenzie immobiliari, punta a promuovere il mercato spezzino della casa rivolgendosi a un pubblico locale ed extraprovinciale. La rassegna vuol essere inoltre l'occasione per approfondire attraverso un confronto costruttivo tra enti territoriali, agenti immobiliari, associazioni di categoria, ingegneri, architetti, geometri, imprese edili, esperti di legislazione, mondo del credito e mediatori condominiali lo stato di salute del settore valutandone in concreto il ruolo strategico in un'ottica comprensoriale e proponendo iniziative e progetti di salvaguardia ambientale. 'Smita 2009' sarà arricchita da cinque tavole rotonde su temi d'attualità: salvaguardia e trasformazione del territorio, quadro legislativo, tendenze e caratteristiche della casa del futuro, ambiente. Per informazioni contattare la Cciao: 0187.728264 - 0187.728264 - 0187.728232.



E-mail: [laspeziaeps@sp.camcom.it](mailto:laspeziaeps@sp.camcom.it) - [azienda.fiere@sp.camcom.it](mailto:azienda.fiere@sp.camcom.it)

## INFLUENZA: I CONSIGLI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA IN UNA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL WELFARE

Il ministero del Welfare ha diffuso una circolare sulla "Prevenzione e controllo dell'influenza" contenente una serie di indicazioni su come fronteggiare l'epidemia stagionale. Il documento contiene anche informazioni sulle principali misure di prevenzione, sulla vaccinazione e sui soggetti a rischio. La trasmissione del virus dell'influenza, si legge nella circolare "si può verificare per via aerea attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. Per questo, una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie può giocare un ruolo importante nel limitare la diffusione dell'influenza". La vaccinazione è comunque la migliore forma di prevenzione che i soggetti a rischio dovrebbero fare nel periodo che va dall'inizio di ottobre fino a fine dicembre. Secondo quanto spiega il Ministero ogni anno l'influenza determina circa 8.000 decessi. Sono utili a ridurre la trasmissione del virus - si legge nella circolare - e seguenti azioni:

1. **Lavaggio delle mani** (in assenza di acqua, uso di gel alcolici)
2. Buona **igiene respiratoria** (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, trattare i fazzoletti e lavarsi le mani)
3. **Isolamento volontario** a casa di delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale
4. Uso di **mascherine** da parte delle persone con sintomatologia influenzale quando si trovano in ambienti sanitari (ospedali). Tali misure si aggiungono a quelle basate sui presidi farmaceutici (vaccinazioni e uso di antivirali)- [Approfondimento e testo della circolare](#)

Il picco del virus dell'influenza A si verificherà fra il **18 dicembre e il 18 gennaio** con un numero di persone coinvolte che andrà da un milione e mezzo a tre milioni per 15 giorni di malattia: 'Si prevedono chiusure mirate delle scuole dove si rendesse . Il vaccino sarà disponibile a partire circa dalla metà di ottobre e si consiglia la somministrazione entro gli ultimi giorni di dicembre. [Clicca qui](#) per la prevenzione e terapia.

## PRODOTTI SENZA GLUTINE? OTTIMI ANCHE PER CHI NON È INTOLLERANTE

La celiachia, intolleranza alimentare ormai diffusamente conosciuta, non è da considerare una malattia, ma un regime alimentare sano, che permette, grazie ai prodotti senza glutine, di migliorare lo stile di vita dell'individuo, limitando la probabilità dell'insorgenza di tumori e stabilizzando la massa ossea. Le ultime stime, effettuate a fine dello scorso anno, evidenziano che ben un italiano su cento è intollerante al glutine e quindi è sempre più importante diffondere informazioni utili non solo ai celiaci, ma anche e soprattutto alle famiglie che condividono la celiachia per far capire che il mangiare prodotti senza glutine non è un dovere, bensì un piacere.

Ogni anno vengono spesi ben 150 milioni di euro per l'acquisto di prodotti senza glutine e in commercio si possono ormai trovare moltissime tipologie di prodotti gluten-free, che non hanno nulla da invidiare per sapore e per confezione a quelli a base di farina. Inoltre, in natura esistono già materie prime prive di glutine (riso, mais, frutta, verdura, latte, carne, uova, formaggi, zuccheri e varie bevande), che soddisfano i desideri culinari dei celiaci e garantiscono l'equilibrio nutrizionale corretto dell'individuo.

Questo regime alimentare può essere seguito anche dalle persone non intolleranti al glutine, ma sicuramente questo stile nutrizionale non può essere considerato al pari di una dieta dimagrante. Infatti, se da una parte i prodotti senza glutine sono più facilmente digeribili (basti pensare che una pasta di grano duro viene digerita in due ore mentre quella senza glutine in meno di un'ora) dall'altra apportano le stesse calorie degli alimenti contenenti glutine. Quindi, chi pensa di poter calare di peso solo assumendo gli alimenti per celiaci si sbaglia.



## SOFFRI DI CELIACHIA? ORA VAI OVUNQUE

Fai parte degli 80 mila italiani che soffrono di celiachia? Ora viaggiare non è più un problema. Prima di partire contatta l'Associazione dei celiaci del Paese che hai deciso di visitare sul sito [www.celiachia.it/world.asp](http://www.celiachia.it/world.asp) . Quando prenoti l'aereo chiedi il pasto gluten-free (privo di glutine) a bordo. Porta con te la "gluten free restaurant card: la trovi su [www.celiactravel.com](http://www.celiactravel.com). Riuscirai a spiegare le tue esigenze in tutte le lingue.



## LE CANDELE POTREBBERO PROVOCARE IL CANCRO

Attenti al **romanticismo**! In alcuni casi, infatti, può essere dannoso per la nostra salute. Organizzare cene o bagni a lume di candela, utilizzando lumi profumati, può esporci al **rischio cancro**, ma anche ai rischi di **asma** o **eczema**. Secondo uno studio presentato in occasione della conferenza annuale della **American Chemical Society's**, il fumo prodotto da queste candele rilascia **fossine dannose** per la salute. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno bruciato una vasta gamma di candele in laboratorio per raccogliere e analizzare le sostanze da loro emesse. Dai risultati dello studio è emerso che le candele di cera paraffina, quelle più comuni, rilasciano quantità di **sostanze chimiche** - in particolare, **toluene** e **benzene** - potenzialmente dannose. Alcune sostanze inquinanti sono state inoltre associate al **cancro**, mentre altre invece potrebbero scatenare attacchi di **asma** o problemi alla **pelle**. *L'uso occasionale delle candele di paraffina non comporta alcun rischio per la salute dei polmoni. Tuttavia, è opportuno prendere ragionevoli precauzioni durante l'utilizzazione delle candele, come ad esempio l'apertura delle finestre per mantenere la stanza ventilata e per ridurre al minimo la quantità di sostanze respirate*".

## STUDIO, DORMIRE TROPPO AUMENTA RISCHI ALZHEIMER

Siete amanti delle lunghe mattinate trascorse a non far altro che dormire? O fanatici del sonnellino pomeridiano per ritemperare il corpo e la mente? Ebbene, sia un sonno lungo più di otto ore che la siesta, soprattutto quando si supera una certa età, possono esporre a un aumento del rischio di Alzheimer, suggeriscono ricercatori dell'ospedale universitario di Madrid sulla rivista 'European Journal of Neurology'. Gli esperti spagnoli hanno studiato 3.286 persone dai 65 anni in su, indagando sulle loro abitudini di vita, soprattutto relative alle ore di sonno in un'intera giornata. I volontari sono stati poi seguiti per tre anni e 140 hanno sviluppato demenza senile. Dalle analisi effettuate è emerso dunque che chi è abituato a superare le canoniche otto ore di riposo a notte corre un rischio doppio di ammalarsi di Alzheimer, così come chi non resiste a coricarsi un'oretta dopo pranzo. Secondo gli studiosi, il dormire troppo può essere sia un segno di malattie neurodegenerative sia un fattore di rischio. È stata rilevata una forte associazione fra questi due elementi anche se la spiegazione non è ancora chiara. Eppure, un sonno eccessivo e l'abitudine di dormire nel pomeriggio sembrano amplificare di molto il pericolo di insorgenza dell'Alzheimer nei successivi tre anni di vita. Potrebbe anche darsi che la necessità di riposo sia un segnale 'incompreso' di malattia, che poi si sviluppa successivamente. C'è comunque bisogno di ulteriori approfondimenti, proprio perché solo un terzo dei malati riceve una diagnosi precoce e precisa.

## ABRUZZO – TERRA DA SOSTENERE PER CHI NON E' ANCORA PARTITO PER LE VACANZE

Per chi vuole essere solidale con questa regione colpita dal terremoto, può sostenerla prendendola come meta per le vacanze ancora da fare.

Il numero verde 800502520 e il sito [www.abruzzoturismo.it](http://www.abruzzoturismo.it) offrono notizie su hotel, ristoranti e luoghi suggestivi. Fino al 30 settembre i biglietti ferroviari per l'Abruzzo sono scontati del 30% (info:www.ferroviedellostato.it).



## ARREDARE CASA A PREZZI CONTENUTI

In tempi di recessione economica, risparmiare è la parola d'ordine. Se vuoi arredare la casa e sei appassionato di design, visita il sito [www.dammidesign.it](http://www.dammidesign.it), un vero discount on line di arredamento di tendenza. I lampadari partono da euro 39,95 e le poltrone da 79,95. **Sei invece alla ricerca di acquistare casa e arredo insieme?** La soluzione si chiama Abitando. Si tratta di una società formata da un'azienda di arredo (Composad), Banco Popolare di Verona e di Novara e l'Immobiliare Ubh. In

pratica : compri la casa con un mutuo, scegli i mobili dal catalogo e se vuoi li paghi a rate, che saranno incluse dentro il mutuo. Per vedere i mobili vai al sito : [www.composad.it](http://www.composad.it) per info Abitando [www.bpv.it](http://www.bpv.it)

## PER UNA CASA SICURA

Hai un vecchio antifurto? La Hesa (tel. 800828189) offre agevolazioni per ogni impianto acquistato. In pratica, come avviene per le auto, si lascia il vecchio antifurto e il suo valore viene scontato su quello nuovo. Se invece si desidera cambiare la serratura o si ha bisogno di un fabbro, è possibile rivolgersi a Securmaster (tel.0259903844), l'intervento è assicurato 24 ore su 24, in molte città d'Italia a prezzi concordati con l'Unione Consumatori. La tariffa oraria diurna è di 35 euro

## ORA SOCCORRERLI E' OBBLIGATORIO

Niente più animali feriti abbandonati sulla strada. Questo è quanto si è prefisso la nuova Legge approvata dalla commissione trasporti, per cui sarà obbligatorio prestare soccorso agli animali vittime di incidenti. Quindi se d'ora in poi ti capiterà di investire un animale e trovarlo ferito, dovrai richiedere l'intervento di un mezzo di soccorso ( in caso contrario sono previste multe fino a 1.500 euro). I numeri da contattare sono quelli delle asl veterinarie o dei canili municipali, ma in caso tu non li abbia a portata di mano, chiamando il **113** avrai le indicazioni necessarie.



## LA POSTA TI ASPETTA

Si chiama *aspettami* ed è il servizio delle poste Italiane dedicato a chi si assenta da casa o dallo studio e non vuole che la corrispondenza rimanga all'interno della cassetta delle lettere o vada perduta in assenza della portinaia. Pagando 6 euro ogni due settimane è possibile ottenere che lettere, bollette e corrispondenza varia restino depositate presso l'Ufficio postale prescelto e che poi siano recapitate al termine del periodo di assenza. Per attivare il servizio occorre telefonare al n. 803160.

## COME RECUPERARE OGGETTI RUBATI

Puoi consultare in ogni momento la "bacheca della refurtiva recuperata" sul sito della Polizia di Stato ( [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) ). Se riconosci le tue cose, tieni presente la denuncia di sottrazione ed essere in grado di descrivere dettagliatamente il materiale, per poi procedere al riconoscimento.

## LA BOLLETTA PER E-MAIL

Si chiama Bollett@on-line ed è un servizio di Enel per ricevere la bolletta della luce direttamente nella tua casella di posta elettronica. Per richiedere il servizio gratuito e revocabile in ogni momento basta collegarsi al sito [www.enel.it](http://www.enel.it)  
E' una soluzione ideale per chi vuole evitare che cassetti e scrivanie siano colme di carta, difendendo tra l'altro l'ambiente, contribuendo alla diminuzione del consumo di carta.



## RISCOPRIRE IL PIACERE DELLA SCRITTURA

Ti piacerebbe mettere nero su bianco i tuoi pensieri e le tue esperienze? Ci sono due corsi imminenti .

**Scrivere di se.** Dal 18 al 20 settembre, a Civitella Paganica (GR), la Scuola Holden tiene un corso sull'autobiografia. Costa 120 euro. Per info : tel. 0116632812

**Sguardi, emozioni, storie.** Dal 16 al 19 settembre, a Ischia, La Lineascritta tiene un corso di scrittura delle sensazioni. Costa 180 euro. Per info : [www.lalineascritta.it](http://www.lalineascritta.it)

Sono molte le case editrici, che pagano articoli da pubblicare.

## COME SUPERARE LA PAURA DI VOLARE

Viaggiare in aereo ti terrorizza? Puoi farti aiutare dagli esperti del sito [www.pauradivolare.it](http://www.pauradivolare.it) . Ti daranno le spiegazioni dei tuoi timori. Se invece volare ti causa panico, i gruppi di auto aiuto di Progetto Itaca **numero verde 800274274** ti aiuteranno ad affrontare il disagio.

## CATALOGA LE FOTO DELLE VACANZE CON WINDOWS VISTA

Microsoft ti offre uno strumento utile per gestire e ordinare tutti gli scatti delle tue vacanze. Conserva i tuoi ricordi con [Raccolta foto di Windows!](#)



## ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "Donne Geometra"



Per iscriversi all'associazione occorre compilare la domanda di iscrizione ed inviarla :

- ✚ Tramite posta elettronica : [donnegeometra@libero.it](mailto:donnegeometra@libero.it)
- ✚ Tramite Fax : **Segreteria 06/42005441**
- ✚ Tramite spedizione postale: **Associazione Nazionale "Donne Geometra"**  
**Via Barberini 68 – 00187 Roma**

La domanda si perfeziona con il contestuale pagamento della quota annuale da versarsi con le modalità sotto riportate.

**IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PREVISTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SU:**

C/C n. 000401061451 Unicredit – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma  
intestato a: **Associazione Nazionale "Donne Geometra"**  
Codice Iban : **IT66A0300205075000401061451**

Collegio G. e GI, altro Albo/Ordine Professionale, Associazione, Ente, Fondazione	Euro 150,00
Iscritto all'Albo dei G. e GI - Iscritto ad altro Albo/Ordine professionale - Socio di Associazione, Ente, Fondazione	Euro 20,00
Praticante	Euro 10,00
Studente	Euro 10,00
Altro	Euro 20,00

- I soci dovranno versare entro il mese di Febbraio di ogni anno la quota Associativa.
- Gli interessati possono iscriversi in ogni momento dell'anno, corrispondendo al momento dell'iscrizione l'intera quota stabilita.
- I soci fondatori, i soci onorari, il Presidente Onorario e tutte le cariche onorifiche, sono esenti dal versamento della quota.

**Il Socio avrà diritto di partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni che verranno programmate dall'Associazione nel corso dell'anno, al notiziario mensile, speciali e approfondimenti tecnici, alla riduzione dei costi dei corsi di formazione organizzati dall'Associazione, a tutte le convenzioni che saranno stipulate dall'Associazione, alla segnalazione di offerte di lavoro.**

**Scarica qui la domanda**

# A P P R O F O N D I M E N T O

## MODIFICHE AL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81

D.LGS 3 AGOSTO 2009, N. 106 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 5 AGOSTO 2009, SUPPL. ORD. N. 142/L



Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il **Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106** recante *"Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Il nuovo testo normativo, entrato in vigore il 20 agosto 2009, differisce notevolmente da quello approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, e introduce, nel complesso, notevoli miglioramenti soprattutto in riferimento all'apparato sanzionatorio ed alla semplificazione di alcuni adempimenti di carattere formale. Permangono tuttavia alcune criticità che richiedono opportuni chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti.

Qui di seguito vengono pertanto analizzati gli aspetti che maggiormente interessano il settore delle costruzioni, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli articoli contenuti nel Titolo I.

**Per quanto riguarda il Titolo IV, si riporta uno schema esplicativo degli interventi del legislatore.**

### TITOLO I

Diversamente da quanto inserito nel testo del decreto correttivo approvato in data 27 marzo u.s. dal Consiglio dei Ministri, il provvedimento sospensivo, per il quale era stato introdotto il concetto di violazioni plurime, è stato modificato, prevedendo come in origine la reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la comminazione del provvedimento *de quo*.

Con riferimento alla reiterazione, nel nuovo testo è stato però specificato che la stessa si rileva quando, *nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole*.

L'aver sanato una violazione non libera quindi l'impresa dall'essere assoggettata al provvedimento sospensivo nel caso in cui, nel quinquennio successivo alla prima contestazione, questa commetta più violazioni che abbiano la stessa indole della prima.

Il Decreto chiarisce anche l'ambito di applicazione del provvedimento sospensivo, che viene circoscritto alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Già la lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 10797/07 aveva evidenziato che tale attività si riferisce alla specifica unità produttiva rispetto alla quale vanno verificati i presupposti di applicazione del provvedimento circoscrivendone gli effetti sospensivi.

Una ulteriore novità che ha interessato l'art. 14 del d.lgs. n. 81/08 è quella relativa al provvedimento interdittivo che, si ricorda, segue la misura principale della sospensione. Il testo infatti ha introdotto una più dettagliata previsione relativamente all'applicazione dell'interdizione, a seconda che la sospensione scaturisca dall'utilizzo di lavoratori irregolari o dalle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In attesa del decreto che definirà in modo specifico quali siano le gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, permane nel testo il riferimento all'allegato I che ha subito importanti e opportune modifiche relativamente ai casi richiamati.

In particolare, sono stati eliminati gli adempimenti in capo al committente (nomina dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione); inoltre è stato specificato che non è sanzionabile il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto, ma più correttamente, la mancata fornitura dello stesso. Anche con riferimento alle violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione, è stato specificato che i lavori in prossimità di linee elettriche e la presenza di conduttori

nudi in tensione costituiscono gravi violazioni laddove non vengano predisposte misure organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Per ciò che concerne il pagamento della somma aggiuntiva ai fini dell'estinzione del provvedimento sospensivo, la relativa sanzione pecuniaria è stata diversificata a seconda che si tratti di ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rispettivamente pari a 1.500 euro e a 2.500 euro.

Infine il legislatore ha escluso dai soggetti destinatari del provvedimento sospensivo e per le sole ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese che occupino un unico lavoratore non risultante dalla documentazione obbligatoria.

La disposizione concernente la data certa del documento di valutazione dei rischi, in virtù del carattere dinamico dello stesso, è stata integrata dalla previsione che consente alle imprese di rendere operativo il documento anche mediante la sottoscrizione di questo da parte del datore di lavoro e, ai fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, e del medico competente ove nominato.

Numerose le modifiche apportate dal legislatore alle norme contenute nell'art. 18 del Testo Unico.

In tema di sorveglianza sanitaria si prevede che il datore di lavoro invii i lavoratori alla visita medica secondo le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Si tratta di una previsione nuova, che impone al datore di lavoro di conoscere la programmazione sanitaria predisposta dal medico competente.

In secondo luogo si prevede, che il datore di lavoro comunichi al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria, anche in considerazione degli obblighi che il medico ha all'atto della cessazione del rapporto di lavoro tra impresa e lavoratore (es. consegna di copia della cartella sanitaria).

Il legislatore ha, poi, risolto la questione della consegna del documento di valutazione dei rischi (e del DUVRI) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento va consegnato al RLS e deve essere consultato in azienda.

Si prevede, poi, espressamente che il documento può essere tenuto su supporto informatico (art. 53 del T.U.).

Per la comunicazione dei nominativi degli RLS/RLST all'Inail (e, per il suo tramite, al SINP) il datore di lavoro dovrà adottare esclusivamente strumenti informatici e, in fase di prima applicazione, dovrà comunicare i nominativi dei rappresentanti già eletti o designati.

Una particolare novità riguarda l'inserimento della previsione che attribuisce l'esclusiva responsabilità dei soggetti diversi dal datore di lavoro e dirigenti, qualora la mancata attuazione degli obblighi di vigilanza sia addebitabile unicamente a tali soggetti e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro. Al riguardo si evidenzia la difficoltà interpretativa delle parole "unicamente" e "in difetto di vigilanza" per le quali saranno necessari specifici ed opportuni chiarimenti.

Gli obblighi derivanti dalla stipula di un contratto di appalto indicati all'articolo 26 del d. lgs. n. 81/08 sono estesi, con la nuova formulazione, oltre che ai lavori, anche a servizi e forniture e si applicano a condizione che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto.

Viene anche precisato che il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all'evoluzione dei lavori.

Il legislatore ha poi previsto alcune ipotesi nelle quali viene meno l'obbligo di redazione del DUVRI: si tratta dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature, dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni. Quest'ultima disposizione opera a condizione che le attività ora indicate non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio così come individuati nell'allegato XI del T.U.

Una ulteriore disposizione chiarificatrice è relativa all'individuazione dell'esatto riferimento dei costi da indicare nei contratti di appalto relativi alle interferenze. La previsione del T.U. secondo cui nel contratto di appalto devono essere indicati "i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" viene sostituita con il più preciso obbligo di indicare i costi delle misure per eliminare o ridurre i costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Resta confermata la previsione secondo cui, nel settore edile, l'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento e la redazione del Piano operativo di sicurezza costituiscono adempimento alla redazione del DUVRI ed alla stima ed evidenziazione dei costi derivanti dalle interferenze.

Una novità assoluta ha interessato l'art. 27 del d. lgs. n. 81/08 in cui viene introdotto, ai fini della qualificazione delle imprese edili, uno strumento che consente la continua verifica dell'idoneità delle medesime e dei lavoratori autonomi del settore attraverso l'istituzione di un sistema di punteggio iniziale

che misuri il grado di idoneità e che sia soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema, c.d. patente a punti, che è stato inserito solo pochi giorni prima che il testo venisse inviato al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva, non è ancora operativo (l'attuazione di tale sistema sarà reso operativo solo a seguito dell'emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 12 mesi) ed ha la finalità di selezionare le imprese secondo un meccanismo basato sulla regolarità e virtuosità delle stesse, valorizzando ulteriormente lo strumento della premialità e, al contempo, contrastando forme di lavoro irregolare e privo di sicurezza.

In merito alle modifiche all'art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) è stata inserita la previsione secondo la quale il datore di lavoro deve tener conto, ai fini della valutazione dei rischi, della specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Non è chiaro come possa la tipologia contrattuale influire sulla valutazione del rischio, che è necessariamente un fatto oggettivo.

Stabilita, inoltre, la proroga attraverso la modifica dell'articolo 28, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di consentire la predisposizione di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato. Il rinvio delle disposizioni nasce dall'esigenza di definire un criterio standardizzato per la valutazione del rischio; a tal fine è stato conferito mandato alla commissione consultiva.

Le valutazioni attualmente sono effettuate con metodi e criteri più disparati, discontinui e, spesso, inconcludenti ai fini della salute e della sicurezza in quanto non perseguono obiettivi ma solo il rispetto della norma. La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, dal 1° agosto 2010

Il legislatore ha inserito nuove previsioni in tema di elaborazione della valutazione dei rischi:

- la prima è rivolta ai datori di lavoro che costituiscono una nuova impresa. In tali casi dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi (nel seguito DVR) entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività;

- la seconda è rivolta invece a tutti i datori di lavoro che, in occasioni di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni o degli esiti della sorveglianza sanitaria, dovranno aggiornare il DVR nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Inoltre, che anche i datori di lavoro delle imprese edili che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate che saranno emanate dalla Commissione consultiva entro il 31.12.2010.

Relativamente alla formazione è stata accolta la proposta che consente alle imprese di scegliere alternativamente di far svolgere la formazione del preposto presso l'impresa, oppure presso gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del Testo Unico, ove presenti.

Le modifiche apportate all'art. 41 del d. lgs. n. 81/08 legittimano la scelta del datore di lavoro di sottoporre il lavoratore ad una visita medica preventiva durante la fase preassuntiva.

Novità sono state introdotte in merito alla sorveglianza sanitaria finalizzata all'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Entro il 31 dicembre 2009, la Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, dovrà emanare un accordo volto a rivisitare le modalità di tali controlli.

In riferimento all'art. 42 del Testo Unico è stata eliminata l'incongruenza di dover adibire il lavoratore inidoneo a mansioni superiori in caso di inidoneità accertata dal medico competente.

Introdotta una importante modifica al testo del d. lgs. n. 81/08 in riferimento al finanziamento del Fondo di cui all'art. 52 del Testo Unico. In particolare, è stata recepita la richiesta di escludere espressamente il settore dell'edilizia, in quanto già ampiamente assistito da un sistema di pariteticità o di rappresentanza dei lavoratori a livello territoriale, dal finanziamento del richiamato Fondo istituito, come noto, per operare in favore delle realtà in cui non sia previsto o costituito un sistema di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità.

In riferimento all'art. 51 del Testo Unico, viene confermata la previsione che accoglie le indicazioni contenute nella Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008, relativamente all'attività di vigilanza, che potrà tenere conto, ai fini della programmazione della propria attività, della presenza degli organismi paritetici. Sotto il profilo più strettamente operativo, si evidenzia che viene introdotto l'obbligo di

comunicazione all'INAIL da parte degli organismi paritetici dei nominativi delle imprese che hanno aderito agli stessi nonché il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

**Confermata la volontà del legislatore di voler modificare l'apparato sanzionatorio**, riducendo consistentemente le sanzioni amministrative e penali, attualmente in vigore, che vengono in gran parte dei casi dimezzate.

Al riguardo, si evidenzia che la pena esclusiva dell'arresto è contemplata, diversamente da quanto disciplinato dal testo entrato in vigore il 15 maggio 2008, solo nei due seguenti casi specifici:

- nel caso di omessa effettuazione ed elaborazione della valutazione dei rischi, per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno;
- per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, si conferma il recepimento della nuova previsione relativa all'art. 302 del T.U., che definisce le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

Il legislatore ha circoscritto la conversione dell'arresto in ammenda, con un importo minimo fissato in 2000 euro invece di 8000 euro come previsto nel d. lgs. n. 81/08, esclusivamente alle restrizioni che non superino i dodici mesi, escludendo comunque la suddetta conversione quando la violazione abbia contribuito a causare un infortunio mortale o con lesione personale che abbia comportato l'incapacità del lavoratore per un periodo superiore ai 40 giorni.

#### TITOLO IV

La tabella esplicativa che segue riporta le modifiche apportate al titolo IV ed ai relativi allegati dal Decreto correttivo del d.lgs 81/2008 **(in neretto le modifiche apportate)**

D.LGS. 81/08 CAPO I	TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E CORRETTIVO CAPO I
<b>Articolo 88</b> <b>Campo di applicazione</b>	
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:	2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:  <b>g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;</b>
<b>Articolo 89</b> <b>Definizioni</b>	
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;	1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: c) responsabile dei lavori: soggetto <b>che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto</b> ; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;	f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle <b>imprese affidatarie ed</b> esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. <b>Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.</b>

<p>i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;</p>	<p>i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. <b>Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione</b></p>
<p>l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.</p>	<p><b>i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;</b></p> <p>l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento <b>ai lavori da realizzare.</b></p>
<p><b>Art. 90</b> <b>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</b></p>	
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.</p> <p>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</p>	<p><b>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente. b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.</b></p> <p><b>1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.</b></p> <p>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, <b>prende in considerazione</b> i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</p>
<p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</p> <p>4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.</p>	<p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese <b>esecutrici</b>, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</p> <p><b>4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea</b> il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.</p>
<p>7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.</p>	<p>7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese <b>affidatarie</b>, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.</p>

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa **o ad un lavoratore autonomo:**

a)verifica l'idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese **e dei lavoratori autonomi** del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;**

c) trasmette all'amministrazione **concedente**, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, **copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).**

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, **oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi**, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. **La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 91</b> <b>Obblighi del coordinatore per la progettazione</b></p>	
<p>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</p> <p>b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>	<p>b) predispone un fascicolo <b>adattato alle caratteristiche dell'opera</b>, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>
	<p><b>b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 92</b> <b>Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</b></p>	
<p>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</p> <p>a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</p> <p>b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p> <p>e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;</p> <p>Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</p>	<p>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</p> <p>a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 <b>ove previsto</b> e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</p> <p>b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, <b>ove previsto</b>, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 <b>ove previsto</b> e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p> <p>e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 <b>e 97, comma 1</b> e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 <b>ove previsto</b>, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;</p> <p>2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), <b>fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 93</b> <b>Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori</b></p>	
<p>1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.</p> <p>2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).</p>	<p><b>1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.</b></p> <p>2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione <b>dei lavori</b>, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) <b>ed e).</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 95</b> <b>Misure generali di tutela</b></p>	
<p>1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:</p> <p>d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;</p> <p>g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;</p>	<p>1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:</p> <p>d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico <b>degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro</b>, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;</p> <p>g) la cooperazione <b>ed il coordinamento</b> tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 96</b> <b>Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti</b></p>	
	<p><b>1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto.</b></p>
<p>2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.</p>	<p>2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 <b>nonché</b> la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), <b>all'articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 97</b> <b>Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria</b></p>	
<p>1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</p>	<p>1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria <b>verifica le condizioni di</b> sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</p>

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

**Art. 98**  
**Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi:

4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi:

4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica **in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001**, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, **di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, **dagli ordini o collegi professionali**, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. **Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.**

<p>4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all' ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.</p>	<p>4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all' ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario <b>i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV</b>. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.</p>
<p><b>Art. 100</b> <b>Piano di sicurezza e di coordinamento</b></p>	
<p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.</p>	<p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio <b>o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.</b></p> <p><b>6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter . Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.</b></p>
<p><b>Art. 103</b> <b>Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora</b></p>	
<p>1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p><b>D. LGS. 81/08 CAPO II</b></p>	<p><b>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E CORRETTIVO CAPO II</b></p>
<p><b>Art. 106</b> <b>Attività escluse</b></p>	
<p>1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:</p>	<p>1. Le disposizioni del presente capo, <b>ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota</b>, non si applicano:</p>
<p><b>Art. 108</b> <b>Viabilità nei cantieri</b></p>	
<p>1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli <b>conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII</b>.</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 111</b> <b>Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota</b></p>	
<p>8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.</p>	<p>8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti <b>ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 115</b> <b>Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto</b></p>	
<p>1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:</p> <p>2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.</p>	<p>1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione <b>idonei per l'uso specifico</b> composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente <b>conformi alle norme tecniche</b>, quali i seguenti:</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisoriali.</p>	<p><b>Il sistema di protezione</b> deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisoriali.</p>
<p><b>Art. 117 Lavori in prossimità di parti attive</b></p>	
<p>1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.</p> <p>2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.</p>	<p>1. <b>Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre</b> effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.</p> <p>2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti <b>e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 118</b> <b>Splateamento e sbancamento</b></p>	
<p>1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.</p>	<p>1. Nei lavori di splateamento o sbancamento <b>se previsto l'accesso dei lavoratori</b>, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 119</b> <b>Pozzi, scavi e cunicoli</b></p>	
	<p><b>7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 122</b> <b>Ponteggi ed opere provvisionali</b></p>	
<p>1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose <b>conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.</b></p>	<p><b>1. Nei lavori in quota</b>, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente <b>ai punti 2, 3.1, 3.2, 3.3</b> dell'allegato XVIII.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 125</b> <b>Disposizione dei montanti</b></p>	
<p>4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.</p>	<p>4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m1,20 l'ultimo impalcato; <b>dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 128</b> <b>Sottoponti</b></p>	
<p>2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.</p>	<p>2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, <b>per le torri di carico</b>, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 136</b> <b>Montaggio e smontaggio</b></p>	
<p>4. Il datore di lavoro assicura che: d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 137</b> <b>Manutenzione e revisione</b></p>	
<p>1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.</p>	<p><b>1. Il preposto</b>, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 138</b> <b>Norme particolari</b></p>	
<p>2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.</p>	<p>2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a <b>20</b> centimetri.</p>

<p>5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;</p> <p>d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.</p>	<p>5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: <b>a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;</b></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>Art. 139</b> <b>Ponti su cavalletti</b></p>	
<p>1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.</p>	<p>1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. <b>I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.</b></p>
<p><b>Art. 140</b> <b>Ponti su ruote a torre</b></p>	
<p>3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti <b>o sistemi equivalenti.</b></p>	<p>3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti <b>o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.</b></p>
<p><b>Art. 148</b> <b>Lavori speciali</b></p>	
<p>1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.</p>	<p>1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, <b>fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.</b></p>
<p><b>Art. 157</b> <b>Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori</b></p>	
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).</p>	<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a <b>6.400 euro</b> per la violazione <b>dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;</b> b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da <b>1.000 a 4.800 euro</b> per la violazione degli articoli 90, <b>comma 9</b>, lettera a), 93, comma 2, <b>e 100, comma 6-bis;</b> c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da <b>500 a 1.800 euro</b> per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 158</b> <b>Sanzioni per i coordinatori</b></p>	
<p>1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1. 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).</p>	<p>1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1; 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: <b>a)</b> con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da <b>2.500 a 6.400 euro</b> per la violazione dell'articolo <b>92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b)</b> con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da <b>1.000 a 4.800 euro</b> per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 159</b> <b>Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti</b></p>	
	<p>1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV</p>
<p>1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;</p> <p>c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;</p> <p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.</p>	<p>2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto <b>fino a sei mesi</b> o con l'ammenda da <b>2.500 a 6.400 euro</b> per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da <b>1.000 a 4.800 euro</b> per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;</p> <p>c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 90, comma 7, 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;</p> <p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.</p>
	<p>3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico- assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p>

<p>2. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 160</b> <b>Sanzioni per i lavoratori</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 160</b> <b>Sanzioni per i lavoratori autonomi</b></p>
<p>1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94.</p> <p>2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.</p>	<p>1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l'arresto <b>fino a tre mesi</b> o con l'ammenda da <b>400 a 1.600 euro</b> per la violazione dell'articolo 100, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da <b>300 a 800 euro</b> per la violazione dell'articolo 94; c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da <b>200 a 600 euro</b> per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.</p>

D. LGS. 81/08 ALLEGATI	TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E CORRETTIVO ALLEGATI
<b>Allegato X</b>	<b>Allegato X</b>
<p>1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.</p>	<p>1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, <b>comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici</b>, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.</p>
<b>Allegato XIII</b>	<b>Allegato XIII</b>
<p>4. Locali di riposo e di refezione</p>	<p><b>4. Locali di riposo, di refezione e dormitori</b></p>
	<p><b>4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.</b></p>
<p>2. Aerazione</p>	<p><b>2. Aerazione e temperatura</b></p>
	<p><b>2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.</b></p>
<p>7. Vie di circolazione</p>	<p><b>7. Vie di circolazione e zone di pericolo</b></p>

	7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.
ALLEGATO XIV	ALLEGATO XIV
<p><b>Modalità di svolgimento dei corsi</b> La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30. E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.</p>	<p><b>Modalità di svolgimento dei corsi</b> La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a <b>60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA</b> . E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, <b>da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.</b> Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.</p>
ALLEGATO XV	ALLEGATO XV
<p><b>2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO</b> 2.1. - Contenuti minimi</p>	<p><b>2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO</b> 2.1. - Contenuti minimi</p>
2.1.2 lettera, c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;	2.1.2 lettera, c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi <b>concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;</b>
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:	2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi <b>dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:</b>
ALLEGATO XVII	ALLEGATO XVII
	01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

<p>1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:</p> <p>a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto</p> <p>b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo</p> <p>c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale</p> <p>d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori</p> <p>e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario</p> <p>f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo</p> <p>h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo</p> <p>i) documento unico di regolarità contributiva</p> <p>l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo</p>	<p>1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, <b>le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata</b>, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:</p> <p>a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto</p> <p>b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo</p> <p><b>c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.</b></p> <p><b>d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.</b></p>
<p>2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:</p> <p>d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo</p> <p>3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.</p>	<p>2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:</p> <p>d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria <b>ove espressamente previsti</b> dal presente decreto legislativo</p> <p>3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro <b>dell'impresa affidataria</b> verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.</p>
<p><b>ALLEGATO XVIII</b></p>	<p><b>ALLEGATO XVIII</b></p>
<p>1. Viabilità nei cantieri</p>	<p>1. Viabilità nei cantieri</p>
	<p>1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.</p> <p>1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.</p> <p>1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.</p> <p>1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle</p>

	uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti. 1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.
2.1.5. Parapetti	2.1.5. Parapetti
2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 116 del Capo IV è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.	2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.
2.1.6. Ponti a sbalzo	2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 117 del Capo IV devono essere osservate le seguenti norme:	2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127 devono essere osservate le seguenti norme:
2.2. Ponteggi in altro materiale	2.2. Ponteggi in altro materiale
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V.	2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 131 del Capo V.
<b>ALLEGATO XIX</b>	<b>ALLEGATO XIX</b>
2 -Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi	2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi
Controllare che il disegno esecutivo: Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio; Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;  Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.	Controllare che il disegno esecutivo: Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio; Sia firmato <b>dalla persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136</b> per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;  Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.



[CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO DEL D.LGS. 106/2009 COMPLETO DEGLI ALLEGATI](#)

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it), si impone l' indicazione della Fonte :  
"Tratto da **PROFESSIONE GEOMETRA** dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure  
"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)

**SE NON DESIDERI PIU' RICEVERE LE NOSTRE NEWSLETTER SCRIVI UNA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO**  
**[professionegeometra@donnegeometra.it](mailto:professionegeometra@donnegeometra.it) CON INDICATO NELL'OGGETTO **rimuovi****  
**Il tuo indirizzo verrà eliminato automaticamente**

